



# **REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

## **15 Marzo 1910**

**TESTO COORDINATO con le modifiche derivanti dalla Legge 4 febbraio 2010 n.35**

**(AGGIORNATO AL 2 GIUGNO 2022)**

### **ATTI NORMATIVI CITATI NEL TESTO COORDINATO:**

Legge 11 dicembre 1873  
Legge 13 gennaio 1897  
Decreto 20 dicembre 1883  
Legge 25 febbraio 1974 n. 17  
Legge 8 luglio 1974 n. 59  
Legge 21 ottobre 1988 n.105  
Legge 29 gennaio 1992 n.7  
Legge 16 novembre 1995 n.126  
Legge 4 febbraio 2010 n.35  
Decreto Delegato 22 giugno 2010 n.114  
Legge 26 luglio 2016 n.95  
Legge 24 settembre 2020 n.160  
Decreto Delegato 30 settembre 2021 n.171  
Legge 23 dicembre 2020 n.223



## REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA 15 Marzo 1910

### TITOLO I.

Disposizioni generali.

#### Art. 1.

- La polizia mortuaria della Repubblica di San Marino, comprende i mesti uffici e servizi che incominciano al momento del decesso di qualsiasi persona e che hanno termine nella custodia perpetua delle spoglie mortali.

Questo regolamento intende disciplinare gli uffici ed i servizi predetti e la tenuta dei cimiteri.

#### Art. 2.

- I cimiteri sono alla dipendenza dello Stato.

La religione delle tombe, comune a tutti i popoli civili, li fa sacri ed inviolabili nel cospetto delle genti.

Gli emblemi ed i simboli della religione vi sono accolti e protetti sotto l'egida della libertà nella legge.

I ministri dei culti hanno ingresso nei cimiteri per l'adempimento delle funzioni religiose, sotto l'osservanza delle discipline legalmente stabilite.

#### Art. 3.

- Alla polizia mortuaria, sovrintende col titolo di dirigente, il Capo Ufficio di Stato Civile.

Nell'esercizio delle sue mansioni egli è coadiuvato:

a) [abrogato].<sup>1</sup>

b) dall'ufficiale Sanitario della Repubblica e dai medici condotti nelle circoscrizioni rispettive;

c) dall'Ingegnere di Stato, per quanto riflette i lavori d'ogni specie e le ispezioni relative.

Alla dipendenza del dirigente e dei funzionari predetti sono posti appositi agenti necroscopici in quel numero e con quelle qualifiche e retribuzioni che saranno dichiarate in apposite tabelle organiche e con le attribuzioni determinate da questo regolamento.

A tutti i funzionari e servienti contemplati in questo articolo è applicabile il disposto dell'art. 8 della legge 13 gennaio 1897,

---

1. Testo originario (Regolamento di Polizia Mortuaria - 15 Marzo 1910):

**Art.3, comma 2,**

“a) dai parroci ufficiali di Stato Civile nelle rispettive circoscrizioni e nei cimiteri posti nelle medesime.”

**Modifiche legislative:**

**Legge 4 febbraio 2010 n.35, Articolo 17 comma 3:**

“Sono abrogate le seguenti norme del “Regolamento di Polizia Mortuaria 15 marzo 1910”, nonché quelle che in ogni caso sono in contrasto, a decorrere da date compatibili con quelle di cui all’articolo 19:

a) Art. 3 comma 2 lettera a), Art. 80 e ogni riferimento concernente le funzioni prima attribuite ai Parroci; *omissis*.”.



## TITOLO II.

### CAPO I.

Decessi e pratiche successive.

#### Art. 4.

- In caso di decesso di qualunque persona, avvenuto nel territorio della Repubblica è dovere del capo-famiglia, direttore d'Istituto, di ospedale o di qualunque collettività di persone conviventi, di denunciare allo Stato Civile [*o alla Parrocchia della sua circoscrizione*]<sup>2</sup> ogni caso di morte che si sia verificata fra le persone di rispettiva dipendenza.

La denuncia deve essere fatta al più presto possibile ed in ogni caso, non più tardi delle ore 24 dal presunto decesso.

All'infuori dei casi contemplati di sopra chiunque abbia notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza o di famiglia, è tenuto a farne immediata denuncia allo Stato Civile [*od al Parroco della circoscrizione in cui avvenne il decesso, mettendosi d'accordo col medesimo, se ne sia il caso, per informare l'autorità civile competente*]<sup>3</sup>.

#### Art. 5.

- Chi fa la denuncia deve indicare esattamente all'ufficiale di Stato Civile [*od al Parroco*]<sup>4</sup> l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie atte a stabilire con precisione l'identità del defunto.

La dichiarazione della causa della morte spetta al medico curante, chiunque esso sia e dovunque dimori. L'accertamento del decesso appartiene al medico chirurgo condotto della circoscrizione in cui avvenne il decesso.

Potrà però quest'ultimo dichiarare anche la causale del decesso, se riterrà di poterlo fare in coscienza per diretta cognizione di causa.

La duplice dichiarazione suespressa, potrà essere stesa anche in due diversi esemplari dello stampato di cui sopra, quando ciò paia conveniente per ragioni di sollecitudine.

#### Art. 6.

- Il medico chirurgo condotto della circoscrizione che riceve lo stampato di cui al precedente art. 3, si reca sul luogo dove giace il defunto ed accertatone il decesso nei modi dalla scienza prescritti, eseguisce quanto segue:

---

<sup>2</sup> le parole tra parentesi devono intendersi abrogate dalla Legge 4 febbraio 2010 n.35, Articolo 17 comma 3: "Sono abrogate le seguenti norme del "Regolamento di Polizia Mortuaria 15 marzo 1910", nonché quelle che in ogni caso sono in contrasto, a decorrere da date compatibili con quelle di cui all'articolo 19:

b) Art. 3 comma 2 lettera a), Art. 80 e ogni riferimento concernente le funzioni prima attribuite ai Parroci; *omissis*."

<sup>3</sup> vedi nota n.2

<sup>4</sup> Vedi nota n.2



- a) enuncia, se a lui spetti secondo il disposto dell'ultima parte dell'articolo precedente, quale secondo la sua coscienza, fu la causa della morte;
- b) dichiara, se del caso, le condizioni speciali e le norme da seguire pel trasporto e nell'intervallo che precede il seppellimento;
- c) indica il numero delle ore che dovranno decorrere fra la morte ed il seppellimento.
- d) In tutto, avendo presenti le riserve indicate nei seguenti articoli.

#### **Art. 7.**

- Ricevuto di ritorno lo stampato Modello B bis (relazione necroscopica) debitamente riempito come al precedente art. 6 e verificato l'adempimento delle prescrizioni sanitarie contenute nella scheda stessa, l'ufficiale di Stato Civile rilascia il permesso di seppellimento che per cura della famiglia del defunto o di chi presentò la denuncia, deve essere esibita al custode del Cimitero.

Il permesso di seppellimento dovrà essere distaccato da apposito bollettario, esso pure fornito a cura dello Stato e sarà conforme al modello B bis.

#### **Art. 8.**

- Le relazioni necroscopiche, (scheda modello B bis) [*ritirate e custodite a cura dei singoli parroci*]<sup>5</sup> sono spedite alla fine di ciascun mese all'ufficiale anagrafico, unitamente alle denunce modello D prescritte dalla legge del 11 dicembre 1873 e dalle altre leggi sull'ordinamento dello Stato Civile.

Ricevute tali relazioni e verificatene le regolarità, l'ufficiale anagrafico, verifica se il defunto appartenesse ad altro Stato; se fosse depositario pubblico, o pensionato, se lasciò figli minorenni od interdetti, se il coniuge od alcuno degli eredi sia assente ed in generale se a termini delle leggi dello Stato sia il caso di far denunce o notificazioni o di prendere provvedimenti e disposizioni a salvaguardia di diritti o per l'adempimento di doveri d'ordine pubblico o privato.

#### **Art. 9.**

- Le relazioni di cui al precedente art. 8 (modello B bis) sono trasmesse in fin d'anno all'ufficiale sanitario per gl'incombenti di sua ragione.

L'ufficiale sanitario, fattone il debito uso, restituisce le relazioni stesse (schede Mod. B bis) all'ufficiale anagrafico, che a suo tempo le depone nell'archivio di Stato per la debita conservazione.

#### **Art. 10.**

- Se nell'eseguire la verifica contemplata nel primo comma del precedente art. 6 il sanitario ritiene che il decesso sia dovuto a causa delittuosa, ne informa il Commissario della legge, al quale in tal caso compete il rilascio del nulla - osta pel seppellimento.

#### **Art. 11.**

---

<sup>5</sup> Vedi nota n.2



- Nel caso di rinvenimento di un cadavere sconosciuto o di pezzi di cadavere umano od anche soltanto di ossa umane, fuori dei luoghi notoriamente destinati a sepoltura, chi ne farà la scoperta dovrà immediatamente informare l'ufficiale di Stato Civile [*od il Parroco*]<sup>6</sup> a cui spetta promuovere sul riguardo l'intervento e le decisioni, secondo i casi dell'autorità giudiziaria o amministrativa.

Ove queste non si oppongono, saranno impartite le disposizioni necessarie per il seppellimento.

#### **Art. 12.**

- Di nessun cadavere può in via ordinaria esser permesso il seppellimento, l'autopsia, la imbalsamazione o la cremazione prima che siano trascorse ventiquattro ore di osservazione, a partire dal momento del presunto decesso.

In caso di morte improvvisa od in cui si abbiano dubbi di morte apparente sulla proposta del medico visitatore, dovrà essere autorizzata una più lunga durata di osservazione, che di regola non oltrepasserà le 48 ore.

#### **Art. 13.**

- Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia contagiosa o il cadavere presenti segni di iniziata decomposizione od altre ragioni speciali lo richiedano, il medico visitatore potrà ridurre il tempo di osservazione a meno di 24 ore.

#### **Art. 14.**

- Durante il periodo di osservazione, sia che questo abbia a seguire nel luogo in cui avvenne il decesso, sia che venga effettuato nel locale di deposito è proibito di porre il cadavere in condizioni tali da impedire eventuali manifestazioni di vita.

#### **Art. 15.**

- In ciascun cimitero dovranno costruirsi appositi ambienti:

- a) per le operazioni di cui trattano gli art. 28 - 29 - 30.
- b) per l'isolamento dei morti di vaiolo, scarlattina, tifo esautemático.
- c) pel deposito temporaneo dei cadaveri nel caso contemplato dall'art. 16.
- d) per la vigilanza agli effetti dall'articolo precedente.
- e) per la custodia del mesto luogo e di tutto quanto nel medesimo si contiene.
- f) per la raccolta delle ossa da esumarsi, conforme all'art. 111.

Il tutto secondo la possibilità delle contingenze locali, ma in maniera rispondente alla esigenze igieniche e umanitarie e col corredo di quanto sarà reputato necessario.

Qualora non sia possibile l'accesso nel pubblico cimitero per intemperie ecc. si provvederà al deposito temporaneo caso per caso.

---

<sup>6</sup> Vedi nota n.2



### **Art. 16.**

- Nel locale di deposito temporaneo di cui tratta il comma c) dell'articolo precedente sono tenuti in osservazione i cadaveri di persone;

a) morte in abitazioni anguste e povere, dove sia pericoloso il mantenerle per il periodo di tempo necessario;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico, dove non possono essere lasciati;

c) ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico pel riconoscimento.

Questi depositi debbono essere disposti in modo che sia possibile l'assistenza di esse per parte di parenti o di chi ne assuma le veci.

Per tutti i cadaveri non assistiti; provvederà d'ufficio il custode del cimitero.

### **Art. 17.**

- All'infuori delle prescrizioni contenute nei precedenti articoli i medici - chirurghi e le levatrici hanno l'obbligo di notificare all'Ufficio Sanitario i prodotti della concezione espulsi prima del settimo mese di gravidanza ed i nati morti dal settimo mese sino al termine della gestazione.

Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intra-uterina, il sesso se riconoscibile e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto.

Il medico locale indica e fa eseguire le precauzioni igieniche da osservarsi nei singoli casi speciali.

Le notizie di cui tratta il presente articolo dovranno far parte del rapporto generale sanitario.

## **CAPO II.**

Trasporto dei cadaveri.

### **Art. 18.**

- Il Governo si riserva di regolare con apposita legge il servizio dei trasporti funebri, nell'intento di renderli decorosi per tutti, fermo il principio che essi dovranno essere:

a) gratuiti per i poveri;

b) a pagamento per coloro le cui famiglie desiderano trattamenti e distinzioni speciali da graduarsi con tariffe proporzionali.

L'Ispettore Politico, dietro parere dell'Ufficiale Sanitario e del Capo dello Stato Civile, potrà nei casi singoli ed anche in via di regola generale;

c) determinare l'ora dei trasporti e le vie da percorrere;

d) proibire tutto quanto riterrà contrario alla decenza ed al rispettivo verso i trapassati;

e) stabilire le discipline che reputerà necessarie per la tutela dell'ordine pubblico e dell'igiene agl'intenti del presente regolamento.

### **Art. 19.**



- L'esposizione di cadaveri in forma di "camera ardente" potrà essere consentita, quando non ostino ragioni speciali d'igiene di cui sarà giudice l'Ufficiale Sanitario. Nell'ordinanza relativa, tali condizioni dovranno essere espresse insieme a quelle che il dirigente la polizia mortuaria reputerà conveniente di prescrivere per ragioni d'ordine, di decenza e di polizia.

#### **Art. 20.**

- Ogni cadavere deve essere involto in un lenzuolo, oppure coperto e vestito in altra guisa decente. In nessun caso i cadaveri possono essere trasportati se non sieno in casse coperte.

#### **Art. 21.**

- Il trasporto di cadaveri, quando avvenga prima che sia decorso il periodo di osservazione di cui agli art. 12 - 13, deve essere eseguito in condizioni tali, da non mettere ostacolo alle eventuali manifestazioni della vita.

#### **Art. 22.**

- I cadaveri di persone morte di malattia comune, non potranno essere lasciati nelle chiese oltre il tempo strettamente necessario al compimento delle funzioni ecclesiastiche.

Qualora siasi manifestati i segni della putrefazione, il cadavere, non potrà essere deposto nella chiesa, ma si potrà soltanto concedere che il feretro si fermi davanti alla porta per l'adempimento della cerimonia religiosa, ritenuto che in nessun caso tale fermata debba eccedere i 20 minuti.

#### **Art. 23.**

- I cadaveri delle persone morte per malattie infettive e contagiose devono essere deposti nel feretro senza spogliarli dei loro indumenti, avvolti in un lenzuolo, inzuppato di una soluzione di sublimato corrosivo al due per mille.

Essi cadaveri, devono essere trasportati dal luogo del decesso al cimitero.

#### **Art. 24.**

- Il trasporto di cadaveri dal territorio della Repubblica a un qualunque siasi punto nel Regno d'Italia od il passaggio del cadavere stesso attraverso il Regno d'Italia, per qualsiasi altro Stato, sono soggetti alla legislazione dei paesi interessati.

Per lo contrario, il trasporto dei cadaveri dal Regno d'Italia o da altri paesi esteri, nel Territorio della Repubblica, sarà regolato secondo la massima contenuta nei commi c) d) e) dell'art.18.

Il dirigente la polizia mortuaria, prenderà nell'uno e nell'altro caso i debiti accordi col Segretario degli Esteri per l'adempimento delle mansioni inerenti al suo ufficio.



### **CAPO III.**

Consegna dei Cadaveri.

#### **Art. 25.**

- Nessun cadavere può essere sepolto e nemmeno ricevuto nei cimiteri se non sia accompagnato dal permesso di seppellimento come agli articoli 7 - 10 - 11 - di questo regolamento.

Tale atto sarà ritirato dal Custode del cimitero, alla consegna di ogni singolo cadavere.

#### **Art. 26.**

- Il Custode del cimitero iscriverà giornalmente sopra apposito registro, le tumulazioni che vennero eseguite, precisando il nome e cognome, l'ora del seppellimento, nonché l'indicazione corrispondente alle fosse rispettive, col richiamo al permesso di seppellimento di cui al precedente articolo.

Nel registro, dovrà annotarsi qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, trasporto ecc.

#### **Art. 27.**

- I permessi ed il registro indicati nei due precedenti articoli, devono essere presentati ad ogni richiesta delle autorità competenti e conservarsi gelosamente.

Il dirigente la polizia mortuaria, ritirerà annualmente i permessi suddetti per depositarli in Archivio, dopo di avere verificato che ogni indicazione concernente i medesimi sia stata completamente riportata nel registro dei seppellimenti, il quale dovrà rimanere presso il custode ed essere mantenuto in buona forma.

### **CAPO IV.**

Autopsia - Imbalsamazione.

#### **Art. 28.**

- I cadaveri di persone morte negli ospedali od anche a domicilio, quando in vita siano stati a carico della beneficenza governativa in base alla legge del 20 dicembre 1883 e 21 aprile 1887, potranno essere consegnati dopo trascorse 24 ore dal decesso per ragioni di studi e d'indagini ai medici - chirurghi esercenti nella Repubblica, che ne facciano espressa domanda e che si trovino in grado di poter valersi per l'autopsia di un locale riconosciuto adatto dall'Ufficio Sanitario.

Le autopsie potranno essere eseguite anche in altri cadaveri, sempre ad opera di dottori in medicina e chirurgia, nei seguenti casi:



- a) a richiesta delle famiglie;
- b) per un interesse scientifico di alta importanza tale giudicato da competenti e confermato da analoga dichiarazione dell'Ufficio Sanitario.

Dovranno infine aver luogo:

- c) a richiesta dell'autorità giudiziaria per gli effetti della procedura penale.

Sono riservati in ogni caso i diritti e le competenze degli operatori a termini dei capitoli rispettivi.

#### **Art. 29.**

- Al collo dei cadaveri che si consegnano nei casi indicati dal precedente articolo dovrà essere legata una targhetta sulla quale saranno notate le generalità del defunto.

Eseguita l'autopsia, i cadaveri saranno ricomposti e riconsegnati per le ulteriori disposizioni alla persona incaricata del trasporto.

E' vietato a chicchessia di asportare dalla sala anatomica per essere conservati, cadaveri o parte di essi, senza averne prima ottenuta l'autorizzazione scritta dall'Ufficio sanitario.

L'autorizzazione dovrà contenere le generalità del defunto, ma sarà negato in caso di esplicita opposizione della famiglia.

#### **Art. 30.**

- L'imbalsamazione sarà consentita, salvo il disposto degli articoli 10 - 11 - 12 ogni qualvolta chi la richiede produca documenti da cui risulti:

- a) il consenso della famiglia del defunto;
- b) la dichiarazione del medico incaricato dell'operazione, indicante il metodo che in essa sarà per seguire, il luogo e l'ora in cui sarà compiuta;
- c) l'attestazione del medico curante o del medico condotto, confermata dal Commissario della Legge, escludente il sospetto che la morte sia avvenuta per causa criminosa.

Il consenso rilasciato come sopra ed i documenti ad esso relativi, devono essere trasmessi all'ufficio anagrafico per essere conservati nell'Archivio di Stato.

### **TITOLO III.**

Seppellimenti.

#### **CAPO I.<sup>7</sup>**

Disposizioni preliminari.

#### **Art. 31.**

- Ogni persona morta è sepolta, per regola generale, nel cimitero della circoscrizione in cui avviene il decesso, salve le eccezioni speciali previste da questo regolamento.

---

<sup>7</sup> Si veda la **Legge 24 settembre 2020 n.160** - Delle sepolture speciali di religiosi e religiose



### **Art. 32.**

- Nei cimiteri pubblici, devono essere ricevuti i cadaveri delle persone:
- a) morte nel territorio della Repubblica, qualunque ne fosse in vita il domicilio e la religione;
  - b) morte fuori dello Stato, ma aventi in esso, durante la vita, il loro domicilio legale;
  - c) non domiciliate in vita nello Stato e morte fuori di esso, ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia in uno dei cimiteri dello Stato.

### **Art. 33.**

- I seppellimenti nei pubblici cimiteri, si eseguono:

- a) mediante inumazione nelle fosse comuni;
- b) mediante inumazione in aree speciali;
- c) mediante tumulazione in cripte o nicchie individuali;
- d) mediante sepoltura in tombe di famiglia.

La prima forma di seppellimento (a) è assolutamente gratuita, qualunque sia il cadavere da inumare. La terza forma è soggetta a pagamento a norma della tariffa di cui all'allegato.

Le altre due forme (b-d) sono soggette pure a pagamento da fissarsi dal Consiglio.

L'impegno della concessione da parte dello Stato è subordinata a condizioni di fatto e ad altre contingenze, delle quali giudica e decide in ogni tempo il Consiglio Grande.

### **Art. 34.<sup>8</sup>**

- I seppellimenti nelle fosse comuni, sono soggetti a rinnovazione decennale nei modi determinati da questo regolamento.

[abrogato]

I sepolcri in generale, comunque costruiti, non potranno mai avere comunicazione diretta col di fuori.

## **CAPO II.**

Inumazioni nelle fosse comuni.

### **Art. 35.**

---

<sup>8</sup> Testo originario (Regolamento di Polizia Mortuaria - 15 Marzo 1910):

**Art. 34, comma 2,**

"I posti per famiglie, corporazioni ed enti morali, si concedono soltanto a perpetuità."

**Modifiche legislative:**

**Legge 4 febbraio 2010 n.35, Articolo 17 comma 3:**

"Sono abrogate le seguenti norme del "Regolamento di Polizia Mortuaria 15 marzo 1910", nonché quelle che in ogni caso sono in contrasto, a decorrere da date compatibili con quelle di cui all'articolo 19:

-omissis-

b) Artt. 34 comma 2, 36, 37, 38, 39, 40;

-omissis-."



- Nell'area del cimitero destinata alla inumazione dovranno preventivamente designarsi i posti delle fosse, con un piano regolatore, distribuendoli in campi a poligoni, in rapporto all'ampiezza dell'area, l'uno accanto all'altro, in file continuate simmetricamente ai muri di cinta od ai viali di comunicazione.

Per la inumazione dei bambini e dei fanciulli di età inferiore a sette anni si potrà disporre un'area speciale.

Potrà designarsi anche uno spazio speciale pel seppellimento degli aborti e dei nati morti.

**Art. 36.**<sup>9</sup>  
[abrogato]

**Art. 37.**<sup>10</sup>  
[abrogato]

**Art. 38.**<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> **Testo originario (Regolamento di Polizia Mortuaria - 15 Marzo 1910):**

**“Art. 36**

- Ogni campo distinto con numeri romani verrà diviso in tanti piccoli rettangoli, quante sono le file che vi possono capire. Ogni fila delle fosse, sarà numerata in ordine progressivo in linea orizzontale ed ogni linea porterà una lettera alfabetica.”

**Modifiche legislative:**

**Legge 4 febbraio 2010 n.35, Articolo 17 comma 3:**

“Sono abrogate le seguenti norme del “Regolamento di Polizia Mortuaria 15 marzo 1910”, nonché quelle che in ogni caso sono in contrasto, a decorrere da date compatibili con quelle di cui all’articolo 19:

-*omissis*-

b) Artt. 34 comma 2, 36, 37, 38, 39, 40;

-*omissis*-”

<sup>10</sup> **Testo originario (Regolamento di Polizia Mortuaria - 15 Marzo 1910):**

**“Art. 37**

- L'inumazione dei cadaveri si eseguirà nell'ordine indicato nelle file.”

**Modifiche legislative:**

**Legge 4 febbraio 2010 n.35, Articolo 17 comma 3:**

“Sono abrogate le seguenti norme del “Regolamento di Polizia Mortuaria 15 marzo 1910”, nonché quelle che in ogni caso sono in contrasto, a decorrere da date compatibili con quelle di cui all’articolo 19:

-*omissis*-

b) Artt. 34 comma 2, 36, 37, 38, 39, 40;

-*omissis*-”

<sup>11</sup> **Testo originario (Regolamento di Polizia Mortuaria - 15 Marzo 1910):**

**“Art. 38**

- Ogni inumazione nell'area assegnata ai seppellimenti comuni sarà controdistinta da un cippo portante le indicazioni prescritte nell'art. 36.”

**Modifiche legislative:**

**Legge 4 febbraio 2010 n.35, Articolo 17 comma 3:**

“Sono abrogate le seguenti norme del “Regolamento di Polizia Mortuaria 15 marzo 1910”, nonché quelle che in ogni caso sono in contrasto, a decorrere da date compatibili con quelle di cui all’articolo 19:

-*omissis*-

b) Artt. 34 comma 2, 36, 37, 38, 39, 40;



[abrogato]

**Art. 39.**<sup>12</sup>

[abrogato]

**Art. 40.**<sup>13</sup>

[abrogato]

**Art. 41.**

- Nell'interno delle fosse comuni non è permesso costruire alcuna opera muraria.

---

*-omissis-*

<sup>12</sup> **Testo originario (Regolamento di Polizia Mortuaria - 15 Marzo 1910):**

**“Art. 39**

- Le fosse per le inumazioni, devono essere scavate sino a due metri di profondità dal piano superficiale del cimitero, volta per volta, secondo il bisogno in maniera però che vi siano almeno tre fosse sempre preparate.

Deposta la cassa, le fosse saranno ricolmate in modo che la terra scavata superficialmente sia di preferenza messa attorno al feretro e la profonda al di sopra.

Colla terra rimasta in avanzo si farà un leggero rialzo sopra tutta la superficie della fossa e questa dovrà essere in pendenza verso i quattro lati pel necessario scolo dell'acqua piovana.”

**Modifiche legislative:**

**Legge 4 febbraio 2010 n.35, Articolo 17 comma 3:**

“Sono abrogate le seguenti norme del “Regolamento di Polizia Mortuaria 15 marzo 1910”, nonché quelle che in ogni caso sono in contrasto, a decorrere da date compatibili con quelle di cui all’articolo 19:

*-omissis-*

b) Artt. 34 comma 2, 36, 37, 38, 39, 40;

*-omissis-*”

<sup>13</sup> **Testo originario (Regolamento di Polizia Mortuaria - 15 Marzo 1910):**

**“Art. 40**

- Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone aventi piu' di sette anni di età, devono avere nella loro parte piu' profonda (a due metri) la lunghezza di 1,80 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra per ogni lato m. 0,60 almeno.

Devesi perciò calcolare per ogni posto una superficie di area di mq. 3,50.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di ragazzi al disotto di sette anni, devono avere nella parte piu' profonda (a 2 metri) una lunghezza in media di 1,50 ed una larghezza di m. 0,50.

Debbono distare l'una dall'altra di almeno m. 0,50 per ogni lato.

Sarà per ciò calcolato in media mq. 2 per ogni inumazione.

L'area destinata a sepoltura comune necessaria per ogni anno sarà calcolata in ragione di 54 posti per gli adulti e 46 per ragazzi, su ogni 100 morti.”

**Modifiche legislative:**

**Legge 4 febbraio 2010 n.35, Articolo 17 comma 3:**

“Sono abrogate le seguenti norme del “Regolamento di Polizia Mortuaria 15 marzo 1910”, nonché quelle che in ogni caso sono in contrasto, a decorrere da date compatibili con quelle di cui all’articolo 19:

*-omissis-*

b) Artt. 34 comma 2, 36, 37, 38, 39, 40;

*-omissis-*”



Sarà permesso però di collocarvi sopra piccoli ricordi, croci, lapidi con iscrizioni, in metallo, in marmo o in legno ecc. purché non eccedano l'area di cui al precedente articolo.

Questi ricordi sono esenti da qualsiasi tassa, ma vanno soggetti al disposto dell'art. 108 dopo decorso il decennio dalla inumazione.

#### **Art. 42.**

- E' permesso di deporre sulle fosse comuni e sui tumuli a cielo scoperto, fiori o ghirlande e di coltivare piccoli arbusti e fiori in modo che il cespite ed i rami non nascondano la tabellina numerata, non eccedano i 70 cent. di altezza e non ingombrino le fosse e gli spazi che intercedono fra le medesime.

Qualora queste misure vengano eccedute, il proprietario sarà invitato a mettersi in regola e qualora l'invito rimanga senza effetto, si provvederà d'Ufficio.

Tutto ciò senza pregiudizio delle regole stabilite negli articoli 109 - 110 di questo Regolamento.

#### **Art. 43.**

- Il cadavere da inumare nelle fosse comuni, deve essere chiuso in cassa di legno leggero.

Ciascun cadavere deve essere sepolto in fossa separata. Soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Nelle fosse comuni è vietato l'uso di feretri di metallo o di altro materiale non facilmente decomponibile.

### **Capo III**

Sepulture particolari.

#### **Sezione I.**

Disposizioni generali pei sepolcri particolari nei cimiteri.

#### **Art. 44.**

- Quando nei Cimiteri esistono spazi liberi sufficienti, oltre quelli obbligatori, possono essere concessi posti per sepolture individuali, ovvero di famiglia o di corporazioni. Possono altresì essere eretti ricordi funebri a perpetuità in forma monumentale.

#### **Art. 45.<sup>14</sup>**

---

<sup>14</sup> Testo originario (Regolamento di Polizia Mortuaria - 15 Marzo 1910):  
"Art. 45



[abrogato]

#### **Art. 46.**

- La chiusura deve essere fatta a regola d'arte e con la massima cura.  
In caso di deodorazione incompleta, si provvederà d'ufficio a spese degli interessati.

#### **Art. 47.**

- La manutenzione in solido e decoroso stato dei sepolcri e dei monumenti d'ogni specie, nonché di tutto quanto ad essi si riferisce nella parte interna ed esterna, appartiene ai proprietari, i quali però, non hanno il diritto di eseguire alcuna modificazione che non sia stata legalmente consentita a termine di quanto è dichiarato all'art. 66 comma b.

Nei casi di contestazione o di rifiuti, si applicherà il disposto dell'art. 65 di questo regolamento.

#### **Art. 48.**

- Dato il caso di sepoltura particolare abbandonata per incuria o per qualsiasi altra causa il Governo potrà provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti.

I materiali provenienti da tali demolizioni non devono essere adoperati che per l'abbellimento del Cimitero.

### **Sezione II**

Inumazione in aree speciali.

#### **Art. 49.<sup>15</sup>**

---

Le sepolture a tumulazione devono essere costrutte in modo da impedire qualsiasi filtrazione e devono essere divise in tanti scompartimenti per la deposizione dei feretri isolati.”

**Modifiche legislative:**

**Legge 4 febbraio 2010 n.35, Articolo 17 comma 3:**

“Sono abrogate le seguenti norme del “Regolamento di Polizia Mortuaria 15 marzo 1910”, nonché quelle che in ogni caso sono in contrasto, a decorrere da date compatibili con quelle di cui all’articolo 19:

-*omissis*-

c) Artt. 45, 49, 50, 51, 52, 53, 61;

*omissis*”

<sup>15</sup> **Testo originario (Regolamento di Polizia Mortuaria - 15 Marzo 1910):**

**“Art. 49**

- Le inumazioni in aree speciali come alla lettera b) dell'art. 33 sono autorizzate nei seguenti casi:

- a) quando il seppellimento abbia carattere provvisorio come all'art. 34 cap. 3.
- b) quando nel cimitero esistano spazi liberi, disponibili oltre quelli designati e ritenuti indispensabili per seppellimenti comuni e per servizi accessori.
- c) quando all'atto della formazione del piano regolatore, si ritenga possibile e senza inconvenienti la concessione di spazi per seppellimenti individuali a ridosso dei muri di cinta e nella parte interna dei medesimi.

In tutti i casi contemplati da questo articolo, la misura degli spazi occupabili deve essere determinata in precedenza con la massima esattezza e designata con numeri, in apposito piano regolatore, da rimanere affisso perennemente in luogo visibile del cimitero.”

**Modifiche legislative:**



[abrogato]

**Art. 50.**<sup>16</sup>

[abrogato]

**Art. 51.**<sup>17</sup>

[abrogato]

### **Sezione III.**

Tumulazioni in cripte.

**Art. 52.**<sup>18</sup>

---

**Legge 4 febbraio 2010 n.35, Articolo 17 comma 3:**

“Sono abrogate le seguenti norme del “Regolamento di Polizia Mortuaria 15 marzo 1910”, nonché quelle che in ogni caso sono in contrasto, a decorrere da date compatibili con quelle di cui all’articolo 19:

-omissis-

c) Artt. 45, 49, 50, 51, 52, 53, 61;

-omissis-.”

<sup>16</sup> **Testo originario (Regolamento di Polizia Mortuaria - 15 Marzo 1910):**

**“Art. 50**

- Nel caso in cui debbasi per qualche tempo sospendere il trasporto dei cadaveri fuori dello Stato o la loro tumulazione in sepolcro di famiglia, dentro o fuori dei cimiteri dello Stato, i cadaveri stessi dovranno, trascorso il termine di osservazione, essere collocati in cassa metallica, saldata a fuoco e depositati in apposito luogo, che sarà designato caso per caso dal dirigente la polizia mortuaria, nello spazio prestabilito come all'art. 49.”

**Modifiche legislative:**

**Legge 4 febbraio 2010 n.35, Articolo 17 comma 3:**

“Sono abrogate le seguenti norme del “Regolamento di Polizia Mortuaria 15 marzo 1910”, nonché quelle che in ogni caso sono in contrasto, a decorrere da date compatibili con quelle di cui all’articolo 19:

-omissis-

c) Artt. 45, 49, 50, 51, 52, 53, 61;

-omissis-.”

<sup>17</sup> **Testo originario (Regolamento di Polizia Mortuaria - 15 Marzo 1910):**

**“Art. 51**

- Le inumazioni nei casi contemplati dalla lettera b) e c) dell'art. 49, sono soggetti alle prescrizioni che regolano i seppellimenti nelle fosse comuni in conformità degli art. 39 e seguenti, fatta solamente eccezione per la cassa la quale potrà essere semplice o doppia, costruita in qualsiasi legno o metallo, ed anche circondata da semplice opera muraria, non invadente gli spazi e le aree circostanti. .”

**Modifiche legislative:**

**Legge 4 febbraio 2010 n.35, Articolo 17 comma 3:**

“Sono abrogate le seguenti norme del “Regolamento di Polizia Mortuaria 15 marzo 1910”, nonché quelle che in ogni caso sono in contrasto, a decorrere da date compatibili con quelle di cui all’articolo 19:

-omissis-

c) Artt. 45, 49, 50, 51, 52, 53, 61;

-omissis-.”

<sup>18</sup> **Testo originario (Regolamento di Polizia Mortuaria - 15 Marzo 1910):**

**“Art. 52**



[abrogato]

**Art. 53.**<sup>19</sup>

[abrogato]

## Sezione IV

Sepolture private o sepolcri gentilizi.

### Art. 54.

- Cogli acquisti dei sepolcri di famiglia o di posti nelle cripte, non s'intende acquisito il diritto di proprietà del luogo, ma soltanto della sepoltura.

I sepolcri si possono acquistare per sè esclusivamente o con partecipazione di persone determinate o della sola famiglia.

La designazione delle persone determinate nell'acquisto del sepolcro importa la esclusione di ogni altro del diritto di sepoltura.

Questa esclusione è assoluta, e non soffre eccezione di sorta, neppur quella del deposito temporaneo consentito dalla famiglia.

### Art. 55.

---

- Le tumulazioni in cripte destinate per un solo cadavere sono ammesse quando il cimitero abbia spazio per costruirvi appositi colombari, contenenti un determinato numero di posti.

In tal caso le cripte dovranno essere scavate in roccia compatta o costrutta con buona opera muraria, intonacata internamente con cemento e chiusa ermeticamente.

Lo spessore delle pareti e delle nicchie non potrà essere inferiore a 20 cent. purché costruiti con materiale laterizio con impasto ed intonaco con cemento Portland."

#### **Modifiche legislative:**

#### **Legge 4 febbraio 2010 n.35, Articolo 17 comma 3:**

"Sono abrogate le seguenti norme del "Regolamento di Polizia Mortuaria 15 marzo 1910", nonché quelle che in ogni caso sono in contrasto, a decorrere da date compatibili con quelle di cui all'articolo 19:

-omissis-

c) Artt. 45, 49, 50, 51, 52, 53, 61;

-omissis-."

#### <sup>19</sup> **Testo originario (Regolamento di Polizia Mortuaria - 15 Marzo 1910):**

#### **"Art. 53**

- I cadaveri da tumularsi nella cripta, devono esser chiusi in cassa metallica saldata a fuoco."

#### **Modifiche legislative:**

#### **Legge 4 febbraio 2010 n.35, Articolo 17 comma 3:**

"Sono abrogate le seguenti norme del "Regolamento di Polizia Mortuaria 15 marzo 1910", nonché quelle che in ogni caso sono in contrasto, a decorrere da date compatibili con quelle di cui all'articolo 19:

-omissis-

c) Artt. 45, 49, 50, 51, 52, 53, 61;

-omissis-."



- La cessione è fatta per atto regolare a spese degli acquirenti ed ha carattere irrevocabile.

Lo Stato risponde della conservazione, del diritto ai cessionari, salvo i casi di forza maggiore contemplati dalle leggi generali della Stato.

#### **Art. 56.**

- La trasmissione della proprietà dei sepolcri gentilizi è regolata dalla legge generale salve le disposizioni stabilite nei seguenti articoli.

#### **Art. 57.**

- La tomba dichiarata di famiglia nell'atto d'acquisto, comprende nel diritto di sepoltura gli ascendenti, i discendenti in linea retta, i fratelli, le sorelle germane, il coniuge non separato ed il figlio naturale riconosciuto legalmente.

In linea discendentale, le femmine passate in matrimonio sotto altro cognome di famiglia non perdono il diritto trasmesso dal loro autore, ma non lo tramandano al coniuge nè ai loro discendenti od affini.

Nella stessa linea discendentale non si escludono i figli adottivi o legittimati o portanti legalmente il cognome di famiglia.

#### **Art. 58.**

- Il diritto di sepoltura non è trasmissibile all'erede estraneo, quando non sia espressamente ordinato dal testatore.

#### **Art. 59.**

- La donna nubile o vedova che acquisti una tomba di famiglia, passando a matrimonio, è in facoltà di trasmettere il diritto di sepoltura nel coniuge e nei figli nati o nati dal suo matrimonio.

#### **Art. 60.**

- Il sepolcro può essere acquistato anche da un ente morale o da un sodalizio.

In tal caso il diritto di sepoltura appartiene ai singoli membri dell'Ente o del sodalizio ma non si estende ai loro parenti, nè ad altri enti o sodalizi affini.

Il diritto concesso viene a cessare ogni qualvolta l'Ente o il sodalizio si sciogano o quando si compia il numero dei cadaveri dei quali è capace il sepolcro.

#### **Art. 61.<sup>20</sup>**

---

<sup>20</sup> Testo originario (Regolamento di Polizia Mortuaria - 15 Marzo 1910):

**“Art. 61**

- Estinti i membri della famiglia, senza che siasi verificato nell'ultimo di essa il caso previsto dall'art. 59 o cessato l'ente morale od il sodalizio di cui all'art. 60 la tomba rimane chiusa ed intangibile in perpetuo.

Di ciò verrà esteso atto analogo da deporre e da conservare nell'archivio dello Stato.”



[abrogato]

### **Art. 62.**

- Il diritto di prescrizione si esercita in favore dello Stato, nel caso di abbandono da parte del proprietario, quando il sepolcro non sia stato adoperato.  
L'abbandono si verifica quando la famiglia cui appartiene il sepolcro non ne usi per un trentennio continuato, sempre che abbia avuto occasione di esercitare in detto spazio di tempo il suo diritto e non lo abbia fatto nonostante decessi avvenuti nel territorio della Repubblica.

### **Art. 63.**

- Sarà in facoltà dei proprietari, lo esumare a proprie spese le ossa dei cadaveri deponibili venti anni prima per raccoglierle in urne o cinerarie o piccole casse, nello scopo di acquistare spazio per nuovi seppellimenti.  
Le modalità di questa specie di esumazione, sono determinate nei singoli casi dal dirigente la polizia mortuaria sentito l'ufficiale sanitario, ferma sempre l'osservanza del disposto del seguente articolo.

### **Art. 64.<sup>21</sup>**

- Non è permesso aprire alcuna tomba per deporvi altri cadaveri, senza ordine formale scritto dal dirigente la polizia mortuaria.  
[abrogato]

## **Capo IV.**

---

#### **Modifiche legislative:**

##### **Legge 4 febbraio 2010 n.35, Articolo 17 comma 3:**

“Sono abrogate le seguenti norme del “Regolamento di Polizia Mortuaria 15 marzo 1910”, nonché quelle che in ogni caso sono in contrasto, a decorrere da date compatibili con quelle di cui all’articolo 19:

-*omissis*-

c) Artt. 45, 49, 50, 51, 52, 53, 61;

-*omissis*-.”

##### <sup>21</sup> **Testo originario (Regolamento di Polizia Mortuaria - 15 Marzo 1910):**

##### **“Art.64 commi 2, 3 e 4**

L'apertura non dovrà farsi se prima non sarà sgombrata dalla gente l'area del Cimitero e chiuso il cancello.

Potranno rimanere presenti solamente i membri della famiglia e col consenso di questa le persone munite di speciale licenza.

Appena tolto il coperchio e prima di scendere nella tomba, il seppellitore si accerterà coi mezzi suggeriti dalla scienza, che non faccia difetto l'aria respirabile e praticherà occorrendo, una disinfezione precauzionata, abbruciando zolfo od altra materia, secondo i suggerimenti dell'ufficio sanitario.”

#### **Modifiche legislative:**

##### **Legge 4 febbraio 2010 n.35, Articolo 17 comma 3:**

“Sono abrogate le seguenti norme del “Regolamento di Polizia Mortuaria 15 marzo 1910”, nonché quelle che in ogni caso sono in contrasto, a decorrere da date compatibili con quelle di cui all’articolo 19:

-*omissis*-

d) Art. 64 commi 2, 3 e 4;

-*omissis*-.”



Monumenti, lapidi, iscrizioni e ricordi.

#### **Art. 65.**

- I sepolcri particolari d'ogni specie, i monumenti e le lapidi di cui agli art. 44 e segg. sono conservati a perpetuità salvo l'obbligo della manutenzione a carico dei proprietari, conforme è dichiarato all'art. 47.

Le iscrizioni che col decorrere del tempo diventassero illeggibili, devono essere restaurate.

Ricusandosi gli aventi causa ai lavori di restauro, di conservazione e di buona manutenzione che venissero ordinati pel decoro del cimitero, provvederà il dirigente la polizia mortuaria col parere o per proposta dell'Ufficio Tecnico Governativo, a spese e carico dei renitenti tosto che saranno decorsi infruttuosamente i termini prescritti nella relativa ingiunzione.

Al rimborso delle spese, sarà in questi casi aggiunta un'ammenda eguale a due decimi della spesa totale regolarmente liquidata.

#### **Art. 66.**

- Per regola generale si determina:

a) che i ricordi funebri di carattere stabile d'ogni specie dovranno essere esclusivamente in pietra dura od in metallo, fatta soltanto eccezione di quelli che si pongono nelle aree comuni;

b) che nessuna lapide sia semplice, sia con cornice e nessuna altra specie di funebre ricordo menzionato nel precedente comma a), potrà essere collocato nel Cimitero, senza il voto adesivo dell'Ufficio Tecnico governativo;

c) che il collocamento e la creazione di qualsiasi ricordo funebre fuori delle aree comuni nell'interno e nelle mura esterne dei cimiteri sono soggetti a tassa, da determinarsi dal Consiglio.

#### **Art. 67.**

- Gli spazi tra lapidi, il modo ed il luogo di collocamento sono regolati dal dirigente la polizia mortuaria sopra proposta dell'Ufficio Tecnico cui spetta altresì indicare le norme che reputerà necessarie all'oggetto di serbare al cimitero un ordine determinato.

Le contestazioni saranno decise come all'art. 72.

#### **Art. 68.**

- Spetta al dirigente la polizia mortuaria, il disporre pel collocamento delle lapidi in ogni parte del cimitero.

Per i monumenti di qualsiasi forma, da collocare nelle aree coperte o scoperte, la concessione e la tassa di occupazione, verranno stabilite per atto del Consiglio, avuto riguardo all'ampiezza dell'area da occupare ed all'importanza del monumento.



#### **Art. 69.**

- Le iscrizioni di qualsiasi specie destinate a rimanere esposte al pubblico nell'interno o nelle mura esterne del cimitero, dovranno essere decenti nella forma, nè potranno contenere allusioni, sentenze o parole sconvenienti od offensive delle leggi o della morale.

A tal fine, prime di essere messe in opera, saranno comunicate in doppio esemplare, accompagnate da analoga domanda, all'Ufficiale di polizia mortuaria il quale avrà autorità di respingerle o di esigere le modificazioni.

#### **Art. 70.**

- Se le iscrizioni conterranno le semplici indicazioni della generalità del defunto, il dirigente della polizia mortuaria si limiterà ad apporvi il nulla osta sempre che non contengano errori di ortografia e grammatica.

In caso diverso ordinerà la correzione.

#### **Art. 71.**

- Il dirigente della polizia mortuaria, veduta la domanda ed i documenti e ritenuto il provvedimento di propria competenza promuoverà le dichiarazioni prescritte dagli articoli precedenti e trovate regolari, spiccherà l'ordine d'incasso della tassa stabilita come all'art. 66 e sulla esibizione della quietanza relativa, rilascerà il permesso di collocamento del ricordo funebre.

Se al contrario, la concessione sarà di competenza del Consiglio, in tal caso, istruita la pratica di tutto quanto è prescritto dal presente Capo, la rassegnerà alla Reggenza.

#### **Art. 72.**

- Contro i provvedimenti emessi a termine degli articoli precedenti è ammesso l'appello del chiedente alla Reggenza, da sperimentarsi nel termine di due mesi dalla data dei provvedimenti stessi.

L'appello alla Reggenza è di diritto in caso di dissenso tra il Dirigente la Polizia mortuaria e l'Ufficio Tecnico.

La reggenza pronuncia inappellabilmente, sentite le parti interessate.

### **Titolo IV**

Cremazione

#### **Art. 73.**

- La erezione di aree crematorie nel territorio della Repubblica è ammessa in massima in omaggio alla libertà civile, ma sarà consentita sol quando venga presentata analoga domanda o proposta corredata da un progetto particolareggiato.

In tal caso, saranno determinate per legge:

a) le condizioni e le regole alle quali dovrà essere subordinato il consenso:



b) le norme e le discipline da seguire nella cremazione.

**Art. 74.**<sup>22</sup>

[abrogato]

**Art. 75.**<sup>23</sup>

[abrogato]

**Art. 76.**

- Le urne cinerarie di defunti cremati all'estero, potranno essere deposte nei colombari e nelle sepolture private dei cimiteri, oppure nei templi, negli ospedali, negli ospizi o negli istituti della Repubblica, purché in sito conveniente affidato alla custodia di un ente morale legalmente riconosciuto.

---

<sup>22</sup> **Testo originario (Regolamento di Polizia Mortuaria - 15 Marzo 1910):**

**“Art.74**

- La legge non vieta che siano trasferiti altrove per esservi cremati i cadaveri di persone morte nel territorio della Repubblica nè tampoco proibisce che siano accolti formalmente nel territorio stesso i residui della cremazione eseguiti in altro Stato.

Pel primo caso si ha riferimento all'articolo sul trasporto dei cadaveri ed alle leggi dello Stato nel quale deve aver luogo la cremazione.

Pel secondo si dichiara che il trasporto delle urne cinerarie non è soggetto ad alcuna precauzione igienica.

Però tanto l'uscita dei cadaveri dal suolo della Repubblica, quanto l'entrata delle urne cinerarie nel suolo stesso, sono soggetti alle condizioni indicate nei seguenti articoli.”

**Modifiche legislative:**

**Legge 4 febbraio 2010 n.35, Articolo 17 comma 3:**

“Sono abrogate le seguenti norme del “Regolamento di Polizia Mortuaria 15 marzo 1910”, nonché quelle che in ogni caso sono in contrasto, a decorrere da date compatibili con quelle di cui all’articolo 19:

-omissis-

e) Artt. 74 e 75;

-omissis-.”

<sup>23</sup> **Testo originario (Regolamento di Polizia Mortuaria - 15 Marzo 1910):**

**“Art.75**

- La domanda dovrà, nel caso prescritto dal primo comma del precedente articolo, specificare in quale località ed in quale ara crematoria dovrà aver luogo la cremazione.

Dovrà in pari tempo essere accompagnata dai seguenti documenti:

a) estratto legale di disposizione testamentaria lasciata dal defunto, oppure domanda scritta dai parenti piu' prossimi;

b) certificato del medico curante che dichiari la natura della malattia onde fu determinata la morte ed escluda il sospetto di causa criminosa, tale certificato dovrà riportare la conferma del

Commissario della Legge;

c) documento da cui risulti che nulla oppone al passaggio o al trasporto nello Stato o negli Stati esteri del cadavere da incenerire;

d) nulla-osta dell'autorità dirigente l'area crematoria prescelta.

Il dirigente la polizia mortuaria, dovrà in tali casi rilasciare l'autorizzazione, previ i debiti accordi col Segretario degli Esteri.”

**Modifiche legislative:**

**Legge 4 febbraio 2010 n.35, Articolo 17 comma 3:**

“Sono abrogate le seguenti norme del “Regolamento di Polizia Mortuaria 15 marzo 1910”, nonché quelle che in ogni caso sono in contrasto, a decorrere da date compatibili con quelle di cui all’articolo 19:

-omissis-

e) Artt. 74 e 75;

-omissis-.”



In ogni caso, sarà necessaria la richiesta od il consenso della famiglia o dell'Ente morale proprietario o custode del locale, nonché l'adempimento delle condizioni espresse dal seguente articolo.

Trattandosi di Ente, di Cimiteri o di locali di proprietà dello Stato o soggetti direttamente al medesimo, il consenso sarà dato con decreto dalla Reggenza.

#### **Art. 77**

- Le urne cinerarie dovranno:

- a) essere di materiale resistente ed inoltre saldamente chiuse e regolarmente suggellate;
- b) portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto le cui ceneri contengono; bene inteso che nessuna urna può contenere le ceneri di più defunti, tranne il caso di puerpera, morta col suo neonato.
- c) essere accompagnate da verbale comprovante l'identità del cadavere e le circostanze della cremazione.

#### **Art. 78.**

- Della consegna dell'urna e del documento che lo accompagna, si farà constare per mezzo di apposito verbale in triplice originale, uno dei quali sarà consegnato a chi promosse la cremazione; il secondo a chi ha la responsabilità del luogo ove furono deposte le ceneri fuori del cimitero; il terzo sarà conservato negli Archivi di Stato.

### **TITOLO V.**

Polizia interna dei cimiteri.

#### **Capo I**

Dei funzionari.

#### **Art. 79.**

- Al dirigente la polizia mortuaria è affidato tutto quanto direttamente o indirettamente riguarda il servizio necroscopico, la tenuta dei cimiteri e la vigilanza sul personale. Egli è il Capo ufficiale di tutti i servizi necroscopici e come tale rilascia e firma i provvedimenti di sua competenza; ne accerta nei modi che reputa convenienti la esecuzione, e promuove in ogni altro caso gli ordini e le decisioni dei poteri superiori.

#### **Art. 80.<sup>24</sup>**

---

<sup>24</sup> **Testo originario** (Regolamento di Polizia Mortuaria - 15 Marzo 1910):

**“Art.80**

I parroci nella loro qualità di ufficiali di Stato Civile per gli atti di morte, hanno lo stretto dovere di prestarsi per l'esatto adempimento di quanto loro incombe in virtù del presente regolamento; nell'orbita del quale eserciteranno entro i limiti della rispettiva circoscrizione la debita vigilanza sul personale inferiore e sulla tenuta dei cimiteri, riferendone al Dirigente e promuovendone i provvedimenti ogni qualvolta lo reputeranno del caso.”

**Modifiche legislative:**



[abrogato]

**Art. 81.**

- L'Ufficio Sanitario e l'Ingegnere di Stato, ciascuno nella sfera degli incombeni rispettivi, riferiscono al Dirigente tutto quanto può interessare il buono andamento dei servizi necroscopici.

**Art. 82.**

- Ai funzionari menzionati nei precedenti articoli e più particolarmente al dirigente la polizia mortuaria è raccomandato, sotto la loro personale responsabilità, di vigilare per l'esatta osservanza dei servizi necroscopici e di non permettere che nei cimiteri si compiano infrazioni di qualsiasi specie a tutto quanto viene stabilito dal presente regolamento od in virtù del medesimo.

Gli agenti necroscopici (custodi, becchini ed ogni altro serviente d'ordine inferiore) sono responsabili alla loro volta verso i superiori dell'osservanza dei propri doveri e dell'esecuzione degli ordini ricevuti.

**Art. 83.**

- Il dirigente assiste alle esumazioni straordinarie ed alle autopsie, vigila e provvede per la esecuzione degli ordini dati dalle autorità competenti, e nei casi di sua pertinenza redige verbale delle operazioni compiute.

In caso di legittimo impedimento, il dirigente può essere rappresentato da altro funzionario designato dalla Reggenza.

**Art. 84.**

- Per l'adempimento delle loro mansioni legalmente autorizzate fuori di residenza ed oltre il raggio di tre chilometri da questa, i funzionari contemplati nel presente Capo, hanno diritto al rimborso delle spese e ad una diaria della misura determinata dalla legge organica generale.

**Art. 85.**

- Il Dirigente la polizia mortuaria, visita i cimiteri ogni qualvolta lo reputi necessario per le necessità del servizio, presi in precedenza gli ordini della Reggenza.

Una volta all'anno eseguisce un'accurata ispezione ai Cimiteri stessi ed agli uffici subalterni di Stato Civile.

---

**Legge 4 febbraio 2010 n.35**, Articolo 17 comma 3:

“Sono abrogate le seguenti norme del “Regolamento di Polizia Mortuaria 15 marzo 1910”, nonché quelle che in ogni caso sono in contrasto, a decorrere da date compatibili con quelle di cui all’articolo 19:

a) Art. 3 comma 2 lettera a), Art. 80 e ogni riferimento concernente le funzioni prima attribuite ai Parroci; *omissis.*”.



*[Richiama l'attenzione dei parroci su quanto avesse rilevato d'inconveniente e d'irregolare nel servizio ed inculca, occorrendo, l'osservanza della legge ai parroci stessi ed ai servienti inferiori.]*<sup>25</sup>

L'adempimento di quest'obbligo che si collega a quello della ispezione anagrafica e di Stato Civile dovrà essere coordinato altresì a quello imposto all'ingegnere di Stato ed all'ufficio Sanitario in virtù dell'art. 81 di questo regolamento.

La relazione generale riassuntiva di quanto sopra, dovrà essere presentata alla Reggenza, abbastanza in tempo per averne ragione nella discussione del bilancio.

## **Capo II**

Dei custodi e dei becchini

### **Art. 86.**

- Per il cimitero di Montalbo si dovrà provvedere di un custode e di un becchino. Il custode avrà l'incarico anche di fossino. Per i Cimiteri rurali si nominerà un becchino che sarà anche fossino.

La custodia di questi sarà affidata al [parroco].<sup>26</sup> I salari del custode del cimitero di Montalbo e del becchino delle Parrocchie Pieve e Borgo sono fissati dall'unita tabella (A) organica che farà parte dell'organico generale. I custodi ed i becchini dei cimiteri rurali avranno una indennità da stabilirsi caso per caso.

### **Art. 87.**

- Oltre ai documenti di moralità, di robustezza fisica ed agli altri requisiti voluti dall'organico generale, gli aspiranti al posto di custode e di becchino dovranno giustificare di saper leggere e scrivere correttamente.

### **Art. 88.**

- Al custode appartiene principalmente tutto quanto riguarda la buona conservazione del Cimitero e l'osservanza delle disposizioni concernenti la nettezza delle costruzioni e dei loro accessori e quant'altro riguarda la pulizia interna del Cimitero stesso e la escavazione delle fosse, qualora l'edificio di custode non sia disimpegnato dal [parroco]<sup>27</sup>, e la buona tenuta delle aree comuni e dei viali.

### **Art. 89.**

- Tutti gli agenti sono tenuti a coadiuvarsi reciprocamente in caso di bisogno. E' sempre in facoltà della Reggenza, sentito il dirigente la polizia mortuaria, di provvedere con apposita ordinanza per la giusta distribuzione delle mansioni e del

---

<sup>25</sup> Vedi nota 2

<sup>26</sup> Vedi nota 2

<sup>27</sup> Vedi nota 2



lavoro relativo in circostanze ordinarie e straordinarie, secondo i criteri generali stabiliti da questo regolamento.

#### **Art. 90.**

- Degli ordini speciali e dei permessi di seppellimento, il custode terrà un filza e la conserverà per la propria garanzia e per norma dei funzionari da cui dipende in relazione col disposto dell'art. 25.

Per quanto riflette le visite dei privati, il custode si atterrà all'orario che sarà stabilito dal Consiglio e che dovrà rimanere affisso in luogo apposito per norma di tutti.

#### **Art. 91.**

- Quando l'abitazione dei custodi o dei becchini, non sia fissata nel perimetro dei cimiteri, essa dovrà trovarsi non lungi dal centro della rispettiva zona di servizio.

Ogni cambiamento successivo, dovrà essere notificato preventivamente al Dirigente la polizia mortuaria e da questi approvato.

#### **Art. 92.**

- Richiesto di aprire il Cimitero da qualsiasi privato per eseguire qualche mansione che non sia una semplice visita, il custode deve farsi mostrare e consegnare il permesso. In caso di dubbio si farà spiegare il concetto dal funzionario da cui dipende immediatamente.

Questo obbligo del custode, deve essere maggiormente curato, quando si pretenda da qualsiasi persona di aprire tombe, di modificare lo stato attuale di qualunque parte del cimitero, di togliere gli oggetti in esso depositi e di eseguirvi qualsiasi opera.

Per quanto riguarda il collocamento di lapidi, iscrizioni ecc. è di assoluta e rigorosa prescrizione l'eseguire l'ordine formale e preciso del Dirigente, prima di permettere l'apposizione anche provvisoria.

Tutto questo sotto la più stretta responsabilità di chi è incaricato della custodia del cimitero e nonostante qualsiasi contraria o diversa dichiarazione, per l'esatta osservanza di quanto è disposto nel Titolo III di questo regolamento.

#### **Art. 93.**

- Ciascun becchino o fossino ha l'obbligo:

a) di delineare e scavare le fosse nell'ordine stabilito e colle regole di distanza e di dimensione prescritte da questo regolamento agli art. 35 e seguenti secondo le istruzioni che gli saranno date dal dirigente;

b) di fare in modo che sempre ed in ogni tempo si trovino due o più fosse preparate nelle aree comuni;

c) di eseguire i seppellimenti col dovuto riguardo e di contenersi sempre e specialmente dinanzi al pubblico in modo conveniente al luogo ed all'ufficio.

d) di visitare quotidianamente le sepolture e le fosse, specialmente le ultime per otturare le screpolature che si fossero verificate;



- e) di mantenere netta da polvere, da ragnateli e da ogni ingombro, la parte chiusa o coperta; puliti, sgombri e regolati i viali interni e quello esteriore d'accesso;
- f) di mantenere secondo le prescrizioni che gli saranno date, le piante, le siepi, gli arbusti ed i cespugli posti ad ornamento esterno od interno del cimitero, per conto dello Stato;
- g) di far sì che lo scolo delle acque piovane segua regolarmente; al qual fine ripulirà i fossi ed i canaletti dal fogliame, dalle erbe, e da ogni altro ingombro atto ad impedire il libero deflusso delle acque;
- h) di praticare nei casi di malattie epidemiche e contagiose, tutte quelle speciali mansioni che gli venissero ordinate;
- i) di riferire al dirigente, senza indugio, sui bisogni che si verificassero e che esigessero provvedimenti immediati;
- l) di eseguire le segature delle erbe nei tempi e nei modi che saranno prescritti, abbruciandole nell'interno del cimitero o disponendone secondo gli ordini del dirigente;
- m) di aver cura delle tabelline, di raddrizzarle se cadute, detergendole dal fango o dalla polvere e di praticare altrettanto per le croci e pei ricordi funebri, salve le maggiori mansioni spettanti alle famiglie pel disposto dell'articolo 47;
- n) di osservare tutto quanto lo riguarda in virtu' del presente regolamento e degli ordini superiori per la esecuzione della medesima; e questo in tempi normali, come in tempi di epidemia, senza pretesa di compensi.
- o) di eseguire senza diritto a compensi le esumazioni ordinarie.

#### **Art. 94.**

- Qualora il piano di qualche fossa, per lo sviluppo di gas cadaverico, presentasse qualche rialzo, il becchino o custode ne informerà il dirigente per le disposizioni analoghe suggerite dalla scienza e dalla pratica.

Gli agenti necroscopici impediranno gli abusi di qualunque sorta, pregiudizievoli al cimitero, nè permetteranno che nello stesso e nelle zone esteriori alla cinta di ragioni dello Stato, si introducano oggetti estranei al servizio, o animali, nè che si estragga dal cimitero qualsiasi cosa, tranne per giusti motivi dietro ordini formali dei funzionari competenti.

#### **Art. 95.**

E' severamente proibito al becchino o custode:

- a) di ricevere cadaveri non precedentemente incassati;
- b) di eseguire qualsiasi seppellimento od esumazione non legalmente autorizzata;
- c) di cambiare o confondere l'ordine di seppellimenti, di violare in qualsiasi modo le disposizioni concernenti le sepolture private;
- d) di permettere che persone estranee prendan parte per qualsiasi titolo alle sue mansioni, fatta eccezione di casi speciali in cui per ordine superiore vengano assegnati aiuti avventizi per opere od uffici straordinari;
- e) di esigere mance, di questuare o di permettere che altri faccia per proprio conto la questua nell'interno o nelle vicinanze del cimitero;
- f) di aprire le casse, spogliare i cadaveri o togliere ad essi ciò che vi fosse stato posto dalla pietà dei superstiti;



- g) di consegnare a chicchessia le chiavi dei cimiteri;
- h) ed in generale di trasgredire o di permettere che da alcuno si contravvenga alle disposizioni di questo regolamento, non omettendo in ogni caso di darne relazione al dirigente.

Il tutto senza pregiudizio della maggiori responsabilità, dei risarcimenti e dei diritti dei terzi, nonchè delle sanzioni punitive, comminate dal codice penale o stabilite dalla legge generale organica dello Stato.

#### **Art. 96.**

- Quando occorre fare eseguire lavori o spese di qualsiasi specie occasionate da trascuratezze degli agenti, si procederà come è disposto dalla legge sui provvedimenti per l'anagrafe e Stato Civile.

#### **Art. 97.**

- Le uniformi di fatica e di servizio, nonchè gli utensili ed arnesi occorrenti alle funzioni dei custodi e dei becchini sono forniti e mantenuti dallo Stato. Spetta al Dirigente, sentito l'Ufficio Tecnico, fissare la qualità, il modello e possibilmente la durata degli oggetti suaccennati.

E' obbligo assoluto dei servienti conservare il tutto con ogni riguardo e servirsene esclusivamente per l'ufficio loro, secondo gli ordini che ne riceveranno dal dirigente.

#### **Art. 98.**

- In caso di malattia o di assenza legalmente giustificata, l'agente necroscopico, si atterrà agli ordini che gli saranno dati caso per caso dal dirigente, fermi i diritti che possano appartenergli a tenore della legge organica generale.

#### **Art. 99.**

- Appartiene ai becchini, quando ne siano richiesti, togliere i cadaveri dal letto o da qualunque altro luogo in cui giacessero, lavarli, vestirli, comporli nella cassa e collocarli nella bara.

Quando altri assuma tali uffici, non è menomato nel becchino il diritto alla percezione dei compensi indicati dalla tabella che fa seguito a questo regolamento.

Tali mansioni saranno dal becchino esercitate verso qualsiasi persona morta nel rispettivo perimetro di giurisdizione, senza distribuzione di classi o di condizioni.

#### **Art. 100.**

- Ogni qualvolta si verifici di dovere vigilare un cadavere recato nella camera di deposito in osservazione, l'agente necroscopico incaricato di tale ufficio, sarà tenuto,



sotto la piu' seria ed assoluta responsabilità ad eseguire gli ordini e le istruzioni che gli saranno date dal funzionario competente.

#### **Art. 101.**

- Nei casi di autopsia, il becchino si metterà a disposizione dell'autorità che l'ha ordinata od autorizzata e del medico operatore.

Quando si tratti di dover prima procedere alla esumazione per trasporto ad altro cimitero, dovranno osservarsi, le disposizioni stabilite da questo regolamento.

#### **CAPO III.**

Polizia interna.

#### **Art. 102.**

- Le chiavi dei cimiteri sono tenute dai custodi rispettivi, i quali tengono altresì le chiavi della camera mortuaria e di ogni altro locale esistente nel cimitero.

Presso il dirigente la polizia mortuaria deve trovarsi debitamente custodita la chiave di ciascun cimitero.

Altra chiave è pure tenuta come sopra da ciascun [parroco]<sup>28</sup> nei cimiteri di rispettiva dipendenza.

Chi adopera e consegna la chiave del cimitero a persone estranee, commette abuso punibile a termine di legge, anche se dalla consegna non derivino danni od altri fatti irregolari o condannevoli.

#### **Art. 103.**

- I cimiteri restano aperti al pubblico a seconda di un orario da stabilirsi come al seguente articolo.

Possono accordarsi permessi speciali dal dirigente la polizia mortuaria.

Il rilascio del permesso può essere delegato [ai parroci]<sup>29</sup> od ai custodi per disposizioni della Reggenza.

E' però vietato l'ingresso ai ragazzi che non siano in custodia di persone adulte.

#### **Art. 104.**

- Il Consiglio fissa gli orari di servizio e di presenza obbligatoria nel cimitero da parte dei custodi e dei becchini, secondo le stagioni e le varie contingenze locali.

---

<sup>28</sup> Vedi nota 2

<sup>29</sup> Vedi nota 2



#### **Art. 105.**

- E' vietato l'introdursi nel cimitero o il soffermarsi all'ingresso dei medesimi allo scopo di questuare.

L'introduzione dei cani o di altri animali anche condotti a mano è assolutamente negata.

#### **Art. 106.**

- Fino all'epoca della rinnovazione decennale, sarà in facoltà dei parenti il provvedere per la manutenzione e per la rinnovazione dei ricordi pietosi, deposti sulle fosse, in modo però da non recare soverchio imbarazzo agli inservienti del cimitero ed ai visitatori e da non danneggiare ed ingombrare le fosse vicine.

#### **Art. 107.**

- Nella rinnovazione delle fosse viene rimosso tutto quanto sopra esse sia stato collocato, ma coloro che vi hanno diritto potranno effettuarne il ricupero mancando il quale, dopo un mese dall'avviso si procederà come all'art. 110 di questo regolamento.

#### **Art. 108.**

- Le croci, gli arbusti ed ogni altro pio ricordo, collocato nelle aree comuni, sono ivi conservati sino alla rinnovazione decennale di cui all'art. 111<sup>30</sup>.

Dopo quell'epoca si tengono per un anno a disposizione delle famiglie che hanno facoltà di reclamare la restituzione.

Questa disposizione deve essere annunziata alla famiglia interessata per cura del custode del cimitero un mese almeno prima della rinnovazione menzionata nel primo comma di questo articolo.

#### **Art. 109.**

- Le iscrizioni in carta, tela o legno hanno carattere transitorio.

Ammesse in massima, possono essere affisse e mantenute in tutta la estensione del cimitero, salvi i diritti dei terzi a giudizio del Dirigente la polizia mortuaria e dell'Ufficio Tecnico, il quale però ha il diritto di toglierle, sempre che divengono per qualsiasi causa indecente.

#### **Art. 110.**

- Le croci ed ogni altro ricordo che la pietà dei superstiti avrà collocato in qualsiasi parte del Cimitero, che venissero danneggiate od offese dalle intemperie, debbono per cura del custode essere rimesse a posto qualora siano in istato decente.

---

<sup>30</sup> L'articolo 111 è stato abrogato dalla Legge 4 febbraio 2010 n.35, Articolo 17 comma 3.



In caso contrario saranno riposte in un angolo della camera mortuaria o di deposito per distruggerle col fuoco nel recinto del cimitero, sempre che non vengano ritirate da chi di ragione, entro un mese dal ricevuto avviso come all'art. 107.

#### CAPO IV.

Esumazione.

**Art. 111.**<sup>31</sup>  
[abrogato]

**Art. 112.**<sup>32</sup>  
[abrogato]

**Art. 113.**<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> **Testo originario (Regolamento di Polizia Mortuaria - 15 Marzo 1910):**

**“Art.111**

- Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

dLe prime hanno luogo quando scorso il decennio dal seppellimento o dalla scadenza della concessione temporanea si scavano di nuovo le fosse per far luogo ad altri seppellimenti.

Le seconde allorchè, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o cremati.”

**Modifiche legislative:**

**Legge 4 febbraio 2010 n.35, Articolo 17 comma 3:**

“Sono abrogate le seguenti norme del “Regolamento di Polizia Mortuaria 15 marzo 1910”, nonché quelle che in ogni caso sono in contrasto, a decorrere da date compatibili con quelle di cui all’articolo 19:

-omissis-

f) Artt. 111, 112, 113, 114, 115.”

<sup>32</sup> **Testo originario (Regolamento di Polizia Mortuaria - 15 Marzo 1910):**

**“Art.112**

- Per procedere alle esumazioni ordinarie basta l'ordine del Dirigente la polizia mortuaria, ordine che può essere dato a seconda del bisogno, dopo decorso il decennio di inumazione del cadavere.

Di qualsiasi esumazione (ogni qual volta il cadavere non torni a rioccupare il posto primitivamente assegnato) deve prendersi nota nel registro indicando il luogo della nuova sepoltura o della cremazione, ed in quest'ultimo caso del posto in cui questa avvenne ed in cui vennero collocate le ceneri.”

**Modifiche legislative:**

**Legge 4 febbraio 2010 n.35, Articolo 17 comma 3:**

“Sono abrogate le seguenti norme del “Regolamento di Polizia Mortuaria 15 marzo 1910”, nonché quelle che in ogni caso sono in contrasto, a decorrere da date compatibili con quelle di cui all’articolo 19:

-omissis-

f) Artt. 111, 112, 113, 114, 115.”

<sup>33</sup> **Testo originario (Regolamento di Polizia Mortuaria - 15 Marzo 1910):**

**“Art.113**

- Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvenivano devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempre che coloro che vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle nelle cripte o nei sepolcreti particolari da essi acquistati nel recinto del cimitero.

**Modifiche legislative:**

**Legge 4 febbraio 2010 n.35, Articolo 17 comma 3:**

“Sono abrogate le seguenti norme del “Regolamento di Polizia Mortuaria 15 marzo 1910”, nonché quelle che in ogni caso sono in contrasto, a decorrere da date compatibili con quelle di cui all’articolo 19:

-omissis-



[abrogato]

**Art. 114.**<sup>34</sup>

[abrogato]

**Art. 115.**<sup>35</sup>

[abrogato]

## **TITOLO VI.**

Contravvenzioni e pene.

**Art. 116.**

- Le infrazioni alle varie prescrizioni di questo regolamento andranno soggette al procedimento contravvenzionale sommario, a termini dell'art. 174 del codice di procedura penale e come tali saranno represses e punite quando non siano punibili in maniera speciale, per virtu' dell'art. 327 e dell'art. 549 n. 31 del codice penale.

---

f) Artt. 111, 112, 113, 114, 115.”

<sup>34</sup> **Testo originario (Regolamento di Polizia Mortuaria - 15 Marzo 1910):**

**“Art.114**

- Le esumazioni straordinarie, devono essere ordinate dall'autorità giudiziaria od autorizzate dal dirigente la polizia mortuaria.

Nel primo caso, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie, osservando tutte le norme che potessero essere suggerite dalla predetta autorità, per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche.

Nel secondo caso, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno caso per caso dettate dall'Ufficiale Sanitario, prescrizioni che dovranno essere inserite nell'ordinanza relativa.

All'esumazione, devono sempre assistere il custode del cimitero a due testimoni.

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale da conservarsi in archivio; previe, in caso di trasporto del cadavere, le annotazioni in registro.”

**Modifiche legislative:**

**Legge 4 febbraio 2010 n.35, Articolo 17 comma 3:**

“Sono abrogate le seguenti norme del “Regolamento di Polizia Mortuaria 15 marzo 1910”, nonché quelle che in ogni caso sono in contrasto, a decorrere da date compatibili con quelle di cui all'articolo 19:

-omissis-

f) Artt. 111, 112, 113, 114, 115.”

<sup>35</sup> **Testo originario (Regolamento di Polizia Mortuaria - 15 Marzo 1910):**

**“Art.115**

- L'esumazione del cadavere di un individuo morto di vaiuolo, scarlattina, tifo esautemático, difterite, colera, non potrà essere autorizzata se non scorsi tre anni dal seppellimento.

Un'esumazione straordinaria, non sarà concessa nei mesi da maggio a tutto settembre, eccettuato il caso di ordine dato dall'autorità giudiziaria, per ragioni di giustizia penale.

In entrambi i casi contemplati da questo articolo, l'Ufficiale Sanitario sarà sentito per dar le norme da seguire nell'esumazione.”

**Modifiche legislative:**

**Legge 4 febbraio 2010 n.35, Articolo 17 comma 3:**

“Sono abrogate le seguenti norme del “Regolamento di Polizia Mortuaria 15 marzo 1910”, nonché quelle che in ogni caso sono in contrasto, a decorrere da date compatibili con quelle di cui all'articolo 19:

-omissis-

f) Artt. 111, 112, 113, 114, 115.”



La Reggenza potrà in ogni caso ed in ogni tempo provvedere con speciali ordinanze a regolare e commisurare le penalità a termine della massima fondamentale stabilita dall'art. 549 del ripetuto codice penale, salvi sempre i diritti dei terzi quando siano stati offesi o manomessi e salva la restituzione dei danni e in pristinum nonchè la rifazione pregiudizi a termine di legge.

A) - TABELLA ORGANICA

SALARIATI SALARIO Osservazioni

Custode del Cimitero di 720 Avrà un'indennità annua Montalbo i L.80 quale fossino ed avrà diritto all'abitazione appena sarà costruita.

Becchino del Cimitero di 250 Avrà diritto alla

Montalbo percezione dei compensi come

alla tabella seguente a tenore dell'art. 99 del regolamento.

Tariffa per Becchino. (1)

Per le funzioni di cui all'art. 99 L. 2

Assistenza alle autopsie " 5

Esumazione straordinaria semplice " 3

Esumazione straordinaria con autopsia " 6

B) TARIFFA PER L'ACQUISTO DELLE CRIPTE.

Cripta per un solo cadavere L. 100 } da pagarsi id. per due cadaveri " 150 } all'atto

della id. per bambini o per deposito ossa " 30 } domanda.

(1) Decreto 19 giugno 1913: "Il custode fossino del cimitero di Montalbo è autorizzato a riscuotere a mezzo di bollettario, sotto il controllo dell'ufficio di polizia mortuaria, la seguente tariffa per la scavazione delle fosse nel campo comune:

Per le fosse di cadaveri di ragazzi al disotto di sette anni d'età L. 1,50.

Per le fosse di cadaveri di persone aventi piu' di sette anni d'età L. 2.

I poveri sono esonerati da tale pagamento".



## **ALTRE NORME**

### **2 Giugno 1925 N. 25.**

#### **Decreto che stabilisce i prezzi per le concessioni di sepoltura e di erezione dei ricordi funebri nei cimiteri.**

##### **Art. 1.**

La concessione delle sepolture e sepolcri particolari e delle aree speciali per la costruzione di sepolture e sepolcri o per l'erezione di ricordi funebri particolari nei Cimiteri, precisamente regolata dai cap. III e IV del Titolo III del Regolamento di polizia mortuaria 15 marzo 1910, è anche subordinata al pagamento della tassa di cui ai seguenti articoli.

##### **Art. 2.**

Nel Cimitero Urbano di Montalbo la tassa è:

- a) di L.500 per ogni cripta, o tombino, o colombaro a un posto (semplice) per adulto;
- b) di L.750 per ogni cripta, o tombino, o colombaro a due posti (doppio) per adulti;
- c) di L.100 per ogni cripta, o tombino, o colombaro a un posto (semplice) per bambino;
- d) di L.150 per ogni cripta, o tombino, o colombaro a due posti (doppio) per bambini;
- e) di L.100 per ogni mq. di superficie di terreno da adibirsi sia a costruzione di cripte o tombe, sia ad erezione di ricordi funebri.

##### **Art. 3.**

Nei Cimiteri rurali di Serravalle, Chiesanuova, Faetano, Domagnano, Fiorentino, Montegiardino e

Acquaviva, la tassa è:

- a) di L.500 per ogni cripta, o tombino, o colombaro a un posto (semplice);
- b) di L.50 per ogni mq. di superficie di terreno da adibirsi sia a costruzione di cripte e sepolcri, sia per erezione di ricordi funebri;
- c) di L.200 per ogni mq. di superficie di muro delle cinte e Cappelle da adibirsi ad applicazione di ricordi funebri;
- d) di L.2500 per ogni tomba di famiglia o sepolcro gentilizio.

La tassa pel corpo laterale sinistro della Cappella del Cimitero di Montegiardino, da trasformarsi e

usarsi a tomba di famiglia o sepolcro gentilizio, è di L.5000.

##### **Art. 4.**

Il presente Decreto entra immediatamente in vigore e si applica anche alle concessioni provvisorie effettuate nei Cimiteri rurali.



**LEGGE 4 FEBBRAIO 2010 N.35 - MODIFICA AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DEL 15 MARZO 1910**

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. Al fine di assicurare la sepoltura nei cimiteri della Repubblica, nella forma della tumulazione, a tutti coloro che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 32 della Legge 15 marzo 1910 – Regolamento di Polizia Mortuaria, le concessioni in uso dei loculi, degli ossari e delle nicchie cinerarie sono a tempo determinato e la modalità di tumulazione nei loculi può essere sia stagna che areata.
2. Con la presente legge vengono aggiornate alcune norme per tutte le sepolture e dettate disposizioni che disciplinano il ricorso alla pratica della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà del defunto, la destinazione delle ceneri.
3. Lo Stato, in attuazione del principio della libertà di culto sancito nella Legge 8 luglio 1974 n. 59 – Dichiarazione dei diritti del cittadino e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese, consente il ricorso a pratiche di sepoltura conformi alla religione professata in vita dal defunto, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al successivo articolo 13.
4. Le definizioni dei termini di cui alla presente legge sono contenute nell'allegato 1.

**Art. 2**  
*(Requisiti delle sepolture e caratteristiche delle concessioni)*

1. I loculi individuali, ipogei od epigei, possono essere in colombario a più file e più colonne, o vani distinti parte di tomba, sepolcro o altra tipologia di sepoltura.
2. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
3. Ogni nuova fossa per inumazione deve avere le caratteristiche stabilite nell'allegato 2 alla presente legge. Nella pianificazione cimiteriale l'area minima da destinare a campi comuni di inumazione è pari a quella necessaria a garantire la disponibilità di un numero di fosse superiore alle inumazioni in campo comune dell'ultimo decennio, aumentate del trenta per cento, per tener conto di sepolture di salme non mineralizzate ed eventi eccezionali.
4. In ogni loculo, ossario o nicchia cineraria di nuova costruzione devono essere garantite misure di ingombro interno minime individuate nell'allegato 3 alla presente legge.
5. Ogni nuovo loculo, sia esso areato o stagno, verrà autorizzato se il progetto risponde a requisiti tecnico-costruttivi stabiliti nell'allegato 3. I loculi stagni già esistenti possono essere trasformati in areati, purché rispondenti agli specifici requisiti stabiliti nell'allegato 3.
6. Per le inumazioni e le cremazioni, nonché per le tumulazioni nei loculi areati per i quali sono state adottate soluzioni idonee a neutralizzare gli effetti dei gas e raccogliere e neutralizzare i liquidi provenienti dai processi putrefattivi, la cassa metallica è vietata e quella di legno deve possedere le caratteristiche stabilite dall'allegato 4 alla presente legge.
7. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni devono essere racchiusi in duplice cassa, una di legno e l'altra di metallo, aventi le caratteristiche costruttive e di confezionamento previste dall'allegato 4.
8. Le concessioni possono riguardare loculi individuali (loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, e similari) o loculi a più posti (biloculi, triloculi, loculi a più di tre posti, ossari plurimi e similari).



9. In ogni loculo individuale è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
10. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di ossa, urne cinerarie, un contenitore di salma non mineralizzata.
11. La durata della concessione è pari a:
- 90 anni, salvo rinnovo, nel caso di loculi a più di 3 posti feretro;
  - 80 anni, salvo rinnovo, nel caso di triloculi;
  - 50 anni, salvo rinnovo, nel caso di biloculi;
  - 40 anni per un loculo individuale stagno. La concessione può essere rinnovata di decennio in decennio, per non più di quattro volte, purché il loculo permanga occupato da una o più spoglie mortali;
  - 10 anni per un loculo areato, rinnovabile per un equal periodo di tempo;
  - 20 anni, salvo un rinnovo, per ossari, nicchie cinerarie individuali, a condizione che siano utilizzati al momento del rinnovo;
  - 40 anni, salvo un rinnovo, nel caso di ossario plurimo in cui permangano tumulate urne cinerarie o cassette di ossa.
12. Il rinnovo della concessione è effettuato su richiesta di avente titolo, se la salma presente non è ancora mineralizzata o se è stata tumulata nello stesso loculo una ulteriore salma, e sempre che l'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria valuti favorevolmente tale richiesta.

### **Art. 3**

#### *(Concessioni cimiteriali, rinnovo e decadenza)*

1. I loculi individuali vengono dati in concessione unicamente al momento del decesso per tumularvi feretri, salvo quanto disposto dai successivi commi.
2. In deroga al principio generale di cui al comma 1, l'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria può cedere in uso:
- un ulteriore loculo individuale attiguo al precedente, al coniuge superstite o convivente more uxorio del defunto che ne faccia contestuale richiesta;
  - un loculo individuale al coniuge superstite o convivente more uxorio laddove per il defunto avvenga o sia avvenuta inumazione. In tal modo, al momento dell'esumazione ordinaria, le spoglie mortali risultanti verranno tumulate in tale loculo, come in futuro anche quelle del coniuge o convivente more uxorio richiedente;
  - un loculo individuale per la tumulazione di urna cineraria qualora il coniuge o convivente more-uxorio superstite ne faccia richiesta per riservarlo anche a sé per quando cesserà di vivere;
  - su richiesta di persona di età superiore ad anni settanta che dimostri di essere a vita sola.
3. La facoltà di cui al comma che precede è riconosciuta al convivente more uxorio in caso di convivenza durata ininterrottamente per quindici anni e comprovata dallo stato di famiglia o, in mancanza di certificazioni anagrafiche, da un atto di notorietà.
4. È consentito seppellire in un loculo individuale feretri, contenitori di salme non mineralizzate, cassette di ossa, urne cinerarie:
- di aventi titolo alla sepoltura, nei limiti del contratto di concessione, secondo l'ordine temporale di decesso;
  - nei limiti fisici della capienza.

Salvo non sia esplicitamente previsto dall'atto di concessione, ogni sepoltura si considera familiare e come tale destinata ad accogliere le spoglie mortali degli aventi diritto



appartenenti alla famiglia del concessionario fondatore o a lui subentrati per successione ereditaria.

5. Non può essere fatta concessione per sepoltura a persone che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. La concessione non può in alcun modo né a qualsiasi titolo essere oggetto di cessione tra privati. Con la disponibilità del concessionario alla sepoltura "provvisoria" in loculo individuale, si determina la sola occupazione temporanea del posto.

6. L'Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria è delegato alla stipula degli atti di concessione di ogni tipo di sepoltura e riscuote le tariffe fissate con delibera del Congresso di Stato.

7. Se entro il termine di durata della concessione l'avente titolo non abbia presentato domanda di rinnovo, o di raccolta e traslazione delle spoglie mortali per altra sepoltura o per la cremazione, l'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria dispone:

- a) la raccolta delle ossa e delle ceneri e la loro collocazione rispettivamente in ossario comune o in cinerario comune, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 9;
- b) la cremazione delle salme non mineralizzate a cura e spese dello Stato;
- c) se prevista la inumazione dal contratto di concessione:
  - 1) ove sussista adeguata disponibilità di fosse nello stesso cimitero, l'inumazione delle salme non mineralizzate, in esso;
  - 2) ove sussista adeguata disponibilità di fosse in altro cimitero della Repubblica, la traslazione a spese degli aventi titolo in esso, per l'inumazione delle salme non mineralizzate;
  - 3) mancando gli spazi di inumazione, si dispone la cremazione delle salme non mineralizzate a cura e spese dello Stato.

L'inumazione è consentita unicamente in fosse di specifici campi per la reinumazione, con durata di sepoltura di 5 anni, riducibili a 2 anni con l'aggiunta di sostanze biodegradanti.

8. È facoltà del concessionario o dell'avente titolo subentrato nella concessione alla morte del primo concessionario, rinunciare alla concessione di sepoltura, purché provveda a renderla libera da feretri, contenitori di salme non mineralizzate, cassette di ossa o urne cinerarie. In tal caso è dovuto un indennizzo proporzionale al tempo di residua concessione e alla tariffa vigente al momento della domanda, secondo criteri stabiliti con delibera del Congresso di Stato.

9. La concessione del loculo rilasciata in deroga a fini di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 3 comma 2 decade qualora, dopo il decesso, la sepoltura del coniuge o, ricorrendone il caso, del convivente more uxorio, avvenga in altro cimitero della Repubblica o fuori territorio.

10. Ogni loculo o altra sepoltura la cui concessione si estingua al termine naturale, o che sia rinunciata dal concessionario o di cui sia stata pronunciata revoca o decadenza, ritorna nella piena disponibilità della Ecc.ma Camera e l'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria può procedere a nuova concessione, dopo aver adottato tutti i provvedimenti atti a rendere disponibile il loculo o la sepoltura.

11. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, salma non mineralizzata, ceneri od ossa per le quali era stata richiesta, entro 30 giorni dal decesso, esumazione, estumulazione, cremazione, nonché nel caso di cui al comma 9;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;



d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

12. La pronuncia della decadenza della concessione è dichiarata d'ufficio nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente e previa diffida al concessionario o all'avente titolo, in quanto reperibile, per i casi di cui alle lettere c) ed d) del medesimo comma. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo del Palazzo Pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando, tenuto conto degli atti dell'Ufficio di Stato Civile, il concessionario o l'avente titolo non risultino rintracciabili.

13. La decadenza ha effetto dal momento in cui è emanato il provvedimento che la dichiara. Pronunciata la decadenza della concessione si dispone, ove ricorra la circostanza, la inumazione del feretro o del contenitore di salma non mineralizzata, lo sversamento delle ceneri in cinerario comune, la collocazione delle ossa in ossario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 9.

#### **Art. 4**

##### *(Esumazioni ed estumulazioni)*

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in ordinarie e straordinarie. Quelle straordinarie si effettuano su disposizione dell'Autorità Giudiziaria o sulla base di richiesta di avente titolo per far posto a nuova sepoltura, o consentire il trasferimento delle spoglie mortali in altra sepoltura dentro o fuori i cimiteri della Repubblica o ancora per dar luogo a cremazione.

2. Entro il mese di settembre di ogni anno l'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria cura la stesura dell'elenco delle concessioni temporanee che scadono nell'anno successivo. Tale elenco è esposto all'albo del cimitero interessato per un anno. Se non intervengono disposizioni da parte degli aventi titolo si procede nei modi stabiliti dall'articolo 3, comma 7.

3. Le estumulazioni ordinarie si possono effettuare in ogni tempo dell'anno e i feretri vengono estumulati secondo la programmazione del servizio cimiteriale, tenuto conto delle richieste.

4. Le estumulazioni straordinarie richieste dai familiari sono subordinate all'autorizzazione del Dirigente la Polizia Mortuaria, previo nulla osta del Dirigente del Dipartimento di Sanità Pubblica e del Dirigente dell'Unità Organizzativa Complessa - Medicina Generale.

5. Le estumulazioni straordinarie possono eseguirsi in ogni tempo dell'anno.

6. Le ossa risultanti da una estumulazione possono essere raccolte in cassette di zinco o altro materiale consentito di adeguata durabilità, e quindi essere tumulate negli ossari, nei loculi o altre sepolture. Se richiesto dagli aventi titolo possono anche essere cremate e collocate in urna cineraria.

7. Le salme non mineralizzate destinate a tumulazione devono essere riposte così come previsto dall'allegato 5.

8. Le salme non mineralizzate provenienti da esumazione possono:

a) essere inumate, tumulate, cremate, secondo quanto richiesto all'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria prima della esumazione sulla base della volontà espressa dal defunto o dall'avente titolo;

b) in assenza di richiesta di un avente titolo all'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria per la conservazione delle spoglie mortali o per la loro inumazione o tumulazione, l'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria dispone la cremazione delle salme non mineralizzate a cura e spese dello Stato e se le ceneri non sono richieste, la loro collocazione nel cinerario comune, dopo



almeno due anni di permanenza in deposito per consentire ad eventuali aventi diritto di disporre la tumulazione in idonea sepoltura, previo pagamento degli oneri corrispondenti.

9. Le ossa non richieste, rinvenute in occasione di esumazione o estumulazione ordinarie, sono collocate in cassetta di ossa e tali cassette restano collocate a deposito in cimitero, per non meno di due anni, per consentire ad eventuali aventi diritto di disporre la tumulazione in idonea sepoltura, previo pagamento degli oneri corrispondenti. Decorsi i due anni i Servizi cimiteriali provvedono a deporre le ossa in ossario comune.

10. La traslazione di spoglie mortali da un cimitero ad un altro della Repubblica è consentita unicamente se nel nuovo cimitero l'avente titolo ha già disponibilità di sepoltura.

11. Per le esumazioni e le estumulazioni si seguono le prescrizioni stabilite dal Dirigente del Dipartimento di Sanità Pubblica, sentito il Dirigente dell'Unità Organizzativa Complessa-Medicina Generale.

### **Art. 5** *(Cremazione)*

1. La cremazione della salma è consentita soltanto quando risulti chiara la volontà di ricorrere a tale pratica, espressa dal defunto o dai suoi familiari, così come risultano dagli atti dell'Ufficio di Stato Civile o da atto sostitutivo di atto notorio. Tale volontà deve risultare attraverso una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria del defunto;
- b) dichiarazione in vita di cui al successivo articolo 7;
- c) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che forniscano informazioni ed assistenza ai consociati sulla scelta della cremazione: l'iscrizione a tali associazioni prevale sull'eventuale parere contrario dei familiari;
- d) volontà del coniuge, o in difetto, del parente più prossimo e in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, l'unanime volontà degli stessi, mancando la quale l'Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria può rimettere al Commissario della Legge la decisione in merito. Le volontà di cui alla presente lettera, rilevano solo in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto;
- e) volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

2. Le manifestazioni di volontà di cui alle lettere a), b) e c), non saranno efficaci qualora venga presentata una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione che riporti data successiva a quella delle disposizioni stesse.

3. Se non vi è coniuge, figlio o genitore in vita, presentandosi il caso, la volontà di cui al comma 1 è possibile sia espressa dal convivente more uxorio.

4. Nel caso di salme non riconosciute o reclamate l'Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria può autorizzare la cremazione a cura e spese dello Stato, previo nulla osta del Commissario della Legge.

### **Art. 6** *(Richiesta di cremazione e autorizzazione)*

1. Fatto salvo il caso di cui al successivo articolo 7, la richiesta di cremazione dovrà essere presentata per iscritto da un familiare del defunto, da persona da lui



espressamente delegata, contestualmente alla denuncia di morte, all' Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria. La richiesta di cremazione contiene anche l'indicazione della destinazione delle ceneri e dell'eventuale persona affidataria.

2. L'Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria concede l'autorizzazione se la richiesta è corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso contrario l' Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria provvede all'inoltro della richiesta al Commissario della Legge. Dopo aver escluso il sospetto di morte per causa criminosa, il Commissario della Legge, verificata l'assenza di altri impedimenti e sentiti se del caso i familiari, rilascia il nulla osta alla cremazione, trasmettendolo all'Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria.

3. L'Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria contestualmente al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, prende atto della destinazione delle ceneri e dell'eventuale persona affidataria e autorizza la dispersione delle ceneri, qualora richiesta, sulla base delle disposizioni vigenti.

4. Le dichiarazioni rese dai familiari comportano la loro responsabilità in ordine a quanto dichiarato. Se prima della cremazione, della dispersione o affidamento delle ceneri l'Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria fosse portato a conoscenza da familiare o altra persona informata dei fatti di una dichiarazione mendace o non pienamente corrispondente alla verità, egli è tenuto a sospendere l'efficacia degli atti autorizzatori e a darne comunicazione al Commissario della Legge che si pronuncerà in merito e darà o meno il proprio nulla osta alla prosecuzione della pratica funebre originariamente richiesta.

#### **Art. 7** <sup>36</sup>

#### *(Dichiarazione in vita)*

1. Presso l'Ufficio di Stato Civile possono essere raccolte le dichiarazioni rese in vita da coloro che desiderano ricorrere alla cremazione e indicare la destinazione delle proprie ceneri: l'Ufficiale di Stato Civile è tenuto a raccogliere le dichiarazioni in vita di coloro che rientrano nella previsione dell'articolo 2, comma 4, della Legge n.105/1988.

---

#### <sup>36</sup> **Testo originario (Legge 4 febbraio 2010 n. 35), Art. 7 commi 1 e 3:**

"1. Presso l'Ufficio di Stato Civile possono essere raccolte le dichiarazioni rese in vita da coloro che desiderano ricorrere alla cremazione e indicare la destinazione delle proprie ceneri."

3. Alla morte del dichiarante, l'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria provvederà agli adempimenti necessari al rilascio dell'autorizzazione, come disposto dai commi 2 e 3 dell'articolo 6 della presente legge."

#### **Modifiche legislative:**

#### **Decreto Delegato 22 giugno 2010 n.114,**

#### **Art. 5**

I commi 1 e 3 dell'articolo 7 della Legge n.35/2010 sono modificati come segue:

"1. Presso l'Ufficio di Stato Civile possono essere raccolte le dichiarazioni rese in vita da coloro che desiderano ricorrere alla cremazione e indicare la destinazione delle proprie ceneri: l'Ufficiale di Stato Civile è tenuto a raccogliere le dichiarazioni in vita di coloro che rientrano nella previsione dell'articolo 2, comma 4, della Legge n.105/1988".

3. L'Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria – ricevuto l'atto o il certificato di morte di colui che in vita ha reso la dichiarazione, comunica a uno dei familiari più prossimi del defunto, risultante dagli atti dell'Ufficio, la volontà di cremazione espressa dal de cuius, affinché il familiare provveda agli adempimenti necessari al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione come disposto dai commi 2 e 3 dell'articolo 6. Nel caso il familiare non provveda agli adempimenti entro un congruo termine, l'Ufficiale autorizza la tumulazione provvisoria della salma rimettendo al Commissario della Legge la decisione in merito."



2. Le dichiarazioni di cui sopra verranno conservate in apposito registro e potranno essere in ogni momento revocate dal dichiarante.
3. L'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria - ricevuto l'atto o il certificato di morte di colui che in vita ha reso la dichiarazione, comunica a uno dei familiari più prossimi del defunto, risultante dagli atti dell'Ufficio, la volontà di cremazione espressa dal de cuius, affinché il familiare provveda agli adempimenti necessari al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione come disposto dai commi 2 e 3 dell'articolo 6. Nel caso il familiare non provveda agli adempimenti entro un congruo termine, l'Ufficiale autorizza la tumulazione provvisoria della salma rimettendo al Commissario della Legge la decisione in merito.
4. Qualora la dichiarazione sia contenuta in una disposizione testamentaria e questa venga rinvenuta successivamente alla sepoltura della salma, i familiari del defunto dovranno richiedere l'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria secondo la presente legge, affinché sia autorizzata la estumulazione o esumazione straordinaria per consentire la cremazione.

### **Art. 8**

#### *(Destinazione delle ceneri)*

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione vengono raccolte in apposita urna cineraria recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
2. Salvo il caso di dispersione delle ceneri o il caso di trasporto dell'urna fuori del territorio della Repubblica, l'urna cineraria deve essere tumulata o inumata nei cimiteri della Repubblica o nei cimiteri fuori della Repubblica o, qualora il defunto o i suoi familiari esprimano diversa volontà, conservata o inumata in luoghi privati o le ceneri disperse. La dispersione o l'affido familiare delle ceneri sono consentiti nel caso di volontà del defunto espressa in forma scritta o con la dichiarazione in vita di cui all'articolo 7. Sono altresì consentiti la dispersione o l'affido per volere di tutti i familiari aventi titolo, espresso in forma scritta all'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria, all'atto della richiesta di cremazione; in caso di disaccordo valgono le stesse disposizioni previste dal comma 1 lettera d) dell'articolo 5.
3. La dispersione delle ceneri in natura all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) in aree all'aperto, a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi;
  - b) nei laghi e specchi acquei, ad oltre 10 metri dalla riva;
  - c) nei fiumi e torrenti, a debita distanza dalla riva.La dispersione delle ceneri all'interno di aree private aperte è consentita se favorevoli i proprietari e purché questi la permettano gratuitamente.  
La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati.
4. L'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria prende atto della destinazione delle ceneri che dovrà essere dichiarata contestualmente alla richiesta di cremazione, ne autorizza il trasporto e, in relazione alla richiesta degli aventi titolo, autorizza a seconda dei casi la inumazione, la tumulazione o la conservazione dell'urna, ovvero la dispersione delle ceneri.
5. La dispersione delle ceneri in un cimitero può essere effettuata all'interno del giardino delle rimembranze, area specificatamente dedicata a tale pratica funebre in forma duratura, in almeno un cimitero della Repubblica. La sepoltura di urne cinerarie in campi comuni è possibile, per una durata decennale, non rinnovabile, in piena terra. In quest'ultimo caso è obbligo l'uso di urne di materiali non deperibili in tale arco di



tempo. Al momento della esumazione l'avente titolo disporrà per la futura collocazione dell'urna cineraria o per la dispersione delle ceneri in cinerario comune.

6. Chi è autorizzato alla dispersione delle ceneri attesta sotto la sua responsabilità il luogo e la data dell'avvenuta dispersione, consegnando apposito verbale all'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria che ha rilasciato l'autorizzazione, entro 30 giorni dalla data dell'autorizzazione stessa.

#### **Art. 9**

##### *(Affidamento delle ceneri)*

1. Qualora la volontà del defunto o dei suoi familiari sia quella di conservare le ceneri presso luogo privato, l'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria riporta nell'autorizzazione alla cremazione l'indicazione del luogo in cui le ceneri verranno conservate e la persona cui verranno affidate.

2. Nel caso in cui la persona affidataria sia defunta, assente o non accetti di conservare le ceneri, l'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria procederà alla conservazione dell'urna cineraria nei cimiteri della Repubblica.

3. Ogni variazione del luogo di custodia o della persona affidataria delle ceneri, dovrà essere comunicata all'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria da parte dell'affidatario.

4. È consentito l'affidamento familiare anche al convivente more uxorio di un'urna cineraria, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto. In tal caso, qualora necessario, potranno essere impartite all'affidatario specifiche disposizioni da parte dell'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria.

5. La figura dell'affidatario è altresì richiesta qualora la volontà del defunto o dei suoi familiari sia quella di procedere alla dispersione delle ceneri in natura: in tal caso l'affidatario procederà alla dispersione nel luogo autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria.

6. Qualora la destinazione delle ceneri sia la dispersione e l'affidatario non sia stato individuato, sia defunto, assente o non accetti, la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria.

#### **Art. 10**

##### *(Trasporto di urne cinerarie)*

1. Il trasporto dell'urna cineraria è autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria e non è soggetto alle misure igieniche precauzionali previste per il trasporto delle salme.

#### **Art. 11**

##### *(Cinerari comuni)*

1. I cimiteri della Repubblica dovranno essere dotati di un cinerario comune destinato alla raccolta e alla conservazione collettiva e perpetua delle ceneri, per consentire tale forma di dispersione quando richiesta, o non sia stata indicata la destinazione.

2. L'ossario comune può fungere anche da cinerario comune per la dispersione delle ceneri, in attesa della costruzione di quest'ultimo.



**Art. 12**  
*(Rimborsi)*

1. Fino alla costruzione di un impianto di cremazione in Repubblica o alla stipula di apposite convenzioni con uno o più Enti di cremazione, selezionati secondo criteri di vicinanza ed economicità, viene riconosciuto un rimborso per le spese di cremazione pari a € 1.000,00, se l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria.<sup>37</sup>
2. Il rimborso è dovuto al familiare dell'avente diritto alla sepoltura in Repubblica ai sensi dell'art. 32 della Legge 15 marzo 1910 – Regolamento di Polizia Mortuaria, che ha sostenuto le spese di cremazione. L'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria provvede al rimborso dietro presentazione della documentazione attestante l'avvenuta cremazione.

**Art. 13**  
*(Libertà di culto)*

1. Nei cimiteri della Repubblica, compatibilmente con le loro caratteristiche dimensionali ed architettoniche, possono essere previste aree destinate alla sepoltura per professanti un culto diverso da quello cattolico. In tali aree la sepoltura può essere effettuata in conformità alle prescrizioni della religione professata in vita dal defunto, senza pregiudizio per l'ordine pubblico, la sicurezza e la salute delle persone.
2. Il nulla osta alla sepoltura con modalità diverse da quelle previste nella Legge 15 marzo 1910 – Regolamento di Polizia Mortuaria, nella presente legge e successive modifiche, è rilasciato dal Commissario della Legge.
3. La individuazione e la delimitazione delle aree di cui al primo comma, viene deliberata dal Congresso di Stato.

**Art. 14**  
*(Modifiche dell'art. 263 del Codice Penale - Legge 25 febbraio 1974, n. 17)*

1. All'articolo 263 del Codice Penale sono aggiunti i seguenti commi:  
"Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile, sulla base di espressa volontà del defunto o dei familiari aventi titolo. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile o effettuata con modalità non rispettose della volontà e della memoria del defunto, è punita con la prigionia di I grado e con la multa da € 2.500,00 a € 12.000,00."

**Art. 15**  
*(Copertura finanziaria)*

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono imputati sul Capitolo 1.1.1767 "Oneri per cremazione".

**Art. 16**  
*(Trasporti funebri)*

---

<sup>37</sup> Si veda **Legge 23 dicembre 2020 n.223 Art. 77 comma 5**

"Il rimborso per le spese di cremazione di cui all'articolo 12, comma 1 della Legge 4 febbraio 2010 n.35 è disposto nella misura di euro 500,00 a partire dalle istanze depositate dal 1° febbraio 2021."



1. I trasporti di feretro interamente svolgentisi all'interno del territorio della Repubblica necessitano di preventiva autorizzazione alla sepoltura dell'Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria.
2. Per il trasporto funebre all'interno del territorio della Repubblica di persone decedute in abitazione, morte in situazioni per le quali è necessario il trasferimento alla morgue, o decedute in luogo pubblico o sulla pubblica via l'autorizzazione al trasporto è resa dal medico intervenuto, che dichiara che questo possa essere svolto senza pregiudizio della pubblica salute e, laddove sia intervenuta l'Autorità di polizia o quella Giudiziaria, previa disposizione di queste ultime.
3. Il trasporto di salma deve avvenire con l'utilizzo di autofunebre. Il trasporto di altre spoglie mortali deve avvenire, a cura degli interessati, in forma decorosa, con mezzi di loro scelta e con l'uso di contenitori adeguati alla necessità e rispondenti alle caratteristiche previste dalla presente legge.
4. Per il trasporto internazionale di spoglie mortali, intendendosi per tale quello diretto fuori del territorio della Repubblica o in arrivo in esso, valgono le norme in materia previste da Convenzioni o Accordi internazionali a cui abbia aderito la Repubblica di San Marino.
5. In assenza di adesione a Convenzioni o Accordi di cui al comma precedente si applicano le norme dello Stato di partenza e di arrivo.
6. Le autorizzazioni di competenza dell'Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria di cui ai commi che precedono, vengono rilasciate previa acquisizione di nulla osta da parte dei competenti Servizi Sanitari.

#### **Art. 17**

*(Modifiche, adeguamenti ed abrogazioni)*

1. Con successivo decreto delegato:
  - a) è aggiornato il "Regolamento di Polizia Mortuaria 15 marzo 1910" alle evoluzioni intervenute nella società e nella organizzazione dei servizi;
  - b) è adottato il piano dei cimiteri della Repubblica.
2. Con decreto delegato è possibile modificare i contenuti degli allegati 1,2,3,4 e 5 alla presente legge, per adeguarli alle necessarie evoluzioni tecniche e gestionali.
3. Sono abrogate le seguenti norme del "Regolamento di Polizia Mortuaria 15 marzo 1910", nonché quelle che in ogni caso sono in contrasto, a decorrere da date compatibili con quelle di cui all'articolo 19:
  - a) Art. 3 comma 2 lettera a), Art. 80 e ogni riferimento concernente le funzioni prima attribuite ai Parroci;
  - b) Artt. 34 comma 2, 36, 37, 38, 39, 40;
  - c) Artt. 45, 49, 50, 51, 52, 53, 61;
  - d) Art. 64 commi 2, 3 e 4;
  - e) Artt. 74 e 75;
  - f) Artt. 111, 112, 113, 114, 115.

#### **Art. 18**

*(Disposizioni finali e transitorie)*

1. Le concessioni in uso di loculi cimiteriali stipulate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, decadranno secondo quanto stabilito da apposito decreto



delegato, emanato previa ricognizione generale delle concessioni in essere ad opera dell'Ufficio di Stato Civile.

2. Il decreto disciplinerà la decadenza delle concessioni in uso secondo il principio di gradualità e in base ai criteri di cui alla presente legge, a partire dalle sepolture più risalenti, tenuto conto dei risultati della ricognizione.

3. Le prescrizioni di cui all'allegato 3 alla presente legge relative alle dimensioni dei loculi, degli ossari e delle nicchie cinerarie, si applicano alle nuove strutture che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano già state oggetto di progettazione approvata o di concessione edilizia.

4. Le nuove concessioni di loculi conseguenti alla traslazione di un feretro tumulato "in provvisorio" antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge sono rilasciate secondo le disposizioni vigenti all'epoca del decesso e decadranno in base a quanto specificato al comma 1 del presente articolo.

5. Per tumulazione "in provvisorio" di feretro si intende quella eseguita fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge, in assenza di disponibilità da parte della Ecc.ma Camera di loculi in un cimitero della Repubblica.

### **Art. 19**

*(Entrata in vigore, decorrenza degli effetti, modifiche)*

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, salvo il comma 11, e agli articoli 4, 13 e 16 si applicano a partire dal 120° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

3. Per tutto il periodo indicato nel comma che precede, possono essere apportate modifiche ed integrazioni alla presente legge con decreto delegato.



## ALLEGATO 1 DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente legge si intende per:

*avente titolo o diritto alla concessione*: persona fisica che a qualunque titolo o anche per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;

- *bara o cassa*: cofano destinato a contenere un cadavere;
- *cadavere o salma*: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- *cassetta di ossa*: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- *ceneri*: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili, di salma non mineralizzata;
- *cinerario comune*: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- *cimitero*: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- *cofano di zinco*: cassa metallica, spesso interna alla bara di legno;
- *contenitore biodegradabile*: cassa di materiale biodegradabile, generalmente legno o cellulosa, avente rigidità e caratteristiche tali da garantire la possibilità di trasporto di salme non mineralizzate, impedendone la vista all'esterno ed evitando eventuali percolazioni esterne di liquami;
- *concessione di sepoltura cimiteriale*: atto con il quale il Dirigente l'Ufficio di Polizia Mortuaria costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale;
- *crematorio*: struttura di servizio cimiteriale destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, salme non mineralizzate, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- *cremazione*: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o di salma non mineralizzata o di ossa;
- *decadenza di concessione cimiteriale*: atto unilaterale dell'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario ai patti contrattuali o a norme regolamentari;
- *dispersione*: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- *estinzione di concessione cimiteriale*: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- *estumulazione*: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- *estumulazione ordinaria*: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si debba procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo areato;
- *estumulazione straordinaria*: estumulazione eseguita prima dei venti anni dalla tumulazione se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
- *esumazione*: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- *esumazione ordinaria*: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario decennale di inumazione;
- *esumazione straordinaria*: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario decennale di inumazione;



- *familiari del defunto*: coniuge, ascendenti e discendenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado compreso, nonché il convivente more uxorio avente le caratteristiche di cui al terzo comma dell'articolo 3, ove non diversamente previsto, ricorrendo le condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 5;
- *feretro*: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- *fossa*: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- *giardino delle rimembranze*: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- *inumazione*: sepoltura di feretro in terra;
- *loculo*: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro o anche, sussistendone la capienza, di una o più urne cinerarie, di una o più cassette di resti ossei, di contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *nicchia cineraria*: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di sole urne cinerarie;
- *ossa o resti mortali*: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- *ossario*: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di sole cassette di ossa e di urne cinerarie;
- *ossario comune*: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- *piano cimiteriale o dei cimiteri*: piano della ripartizione degli spazi all'interno dei cimiteri;
- *revoca di concessione cimiteriale*: atto unilaterale dell'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità dichiarati dal Congresso di Stato;
- *salma non mineralizzata*: esiti di fenomeni cadaverici trasformativi di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, corificazione;
- *spoglie mortali*: termine che indistintamente identifica cadavere, salma non mineralizzata, ceneri umane, ossa;
- *traslazione*: operazione di trasferimento di feretro, interna o esterna al cimitero, da una sepoltura ad un'altra;
- *trasporto funebre*: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- *tumulazione*: sepoltura in loculo o ossario, o nicchia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di salma non mineralizzata;
- *urna cineraria*: contenitore di ceneri umane;
- *vita sola*: situazione familiare per la quale la persona interessata è senza coniuge o convivente more uxorio e non ha genitori o figli in vita.



## ALLEGATO 2

### AREE E FOSSE PER INUMAZIONE, LORO CARATTERISTICHE E UTILIZZO

1. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.
2. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.
3. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre sette anni di età hanno una profondità compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
4. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai sette anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
5. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.
6. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.
7. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del contenitore senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.
8. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno.



## ALLEGATO 3

### REQUISITI DEI LOCULI DESTINATI A TUMULAZIONE

#### *1. Requisiti generali*

- 1.1. La struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 N/m<sup>2</sup>.
- 1.2. Il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita all'esterno di liquidi.
- 1.3. I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura.
- 1.4. Gli ossari individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 x 0,30 x 0,30.
- 1.5. Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di m. 0,30 x 0,30 x 0,30.

#### *2. Requisiti per i loculi stagni*

- 2.1. Sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.
- 2.2. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti.
- 2.3. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita altresì la chiusura con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica.

#### *3. Requisiti per i loculi areati*

- 3.1. I loculi areati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione di quelli esistenti.
- 3.2. Nella realizzazione di loculi areati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.
- 3.3. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all'interno del loculo, sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.
- 3.4. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione.
- 3.5. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste. Con specifica determinazione del Dirigente del Dipartimento di Sanità Pubblica, da emanarsi



entro il novantesimo giorno successivo a quello della legale pubblicazione della presente legge, sono individuati i requisiti tecnici minimali che devono essere rispettati dal filtro in termini di captazione dei principali composti volatili olfattivi, conseguenti a gas putrefattivi.

3.6. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute.

3.7. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi e l'uso di quantità adeguate di materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante.

3.8. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.

3.9. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas.

3.10. La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.

3.11. Le caratteristiche dei prodotti utilizzati nei sistemi filtranti devono essere mantenute per non meno di 5 anni.



## **ALLEGATO 4**

### **MATERIALI AMMESSI E MODALITÀ COSTRUTTIVE DELLE BARE**

#### *1. Caratteristiche tecniche delle bare*

1.1. La cassa di legno deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 20 mm. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 20 mm.

1.2. Quando la cassa metallica è interna alla cassa di legno quest'ultima deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 25 mm.. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 25 mm.

1.3. Il fondo e il coperchio della cassa devono essere formati da una o più tavole, di un sol pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Analogamente le pareti laterali dovranno essere formate da una o più tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.

1.4. Quando è utilizzata la sola cassa di legno, il fondo interno deve essere protetto da materiale che ricopra con continuità anche le pareti fino a una altezza non inferiore a 20 cm., di spessore minimo non inferiore a 40 micron. Tale materiale deve essere biodegradabile ed avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione.

1.5. I feretri debbono essere dotati di sistemi di movimentazione e sollevamento portanti, a tutela della sicurezza degli operatori.

#### *2. Modalità di confezionamento e di chiusura delle casse di legno*

2.1. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti, di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposte almeno di 20 in 20 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali con chiodi di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposti a distanza, l'uno dall'altro, non superiore a 20 cm.

2.2. Sul coperchio del feretro è apposta una targhetta di materiale inossidabile e non alterabile, con inciso il nome e il cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2.3. La cassa nella parte esterna, in posizione visibile, deve riportare impresso il marchio del fabbricante.

#### *3. Modalità di confezionamento e di chiusura delle casse metalliche o di materiali sostitutivi*

3.1. Lo spessore di lamiera della cassa metallica di zinco non deve essere inferiore a quello corrispondente al laminato del numero 12 secondo le norme UNI, ovvero di non meno di 0,660 mm.;

3.2. La cassa metallica deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura a caldo o a freddo purché con materiali atossici, nonché a mezzo di collanti di sicura e duratura



presa. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare;

3.3. Per i trasporti dall'estero di cadaveri destinati ad essere inumati in cimitero, tumulati in loculi areati o cremati in crematori situati nel territorio della Repubblica, il feretro deve essere confezionato in modo che il cadavere, prima della partenza, sia racchiuso in un involucro di materiale biodegradabile e combustibile che avvolga il corpo, interno sia alla cassa di legno che a quella di zinco, in modo che all'arrivo possa essere agevolmente tolta la cassa di zinco asportando temporaneamente, se del caso, il coperchio di quella di legno.

3.4. Per i trasporti all'estero di feretri destinati a inumazione, cremazione e tumulazione areata, è consentito l'utilizzo della sola bara di legno. Laddove sia necessario l'uso anche della cassa metallica, questa dovrà essere di lamiera di zinco, avente le caratteristiche di cui al punto 3.1.



## **ALLEGATO 5**

### **COMPOSIZIONE DELLE SALME NON MINERALIZZATE**

Le salme non mineralizzate destinate a tumulazione devono essere così riposte:

- a) se la tumulazione è in loculo stagno e le salme non mineralizzate presentano parti molli esse devono essere racchiuse in una cassa di legno e in una di materiale impermeabile, prevedendo sul fondo adeguata quantità di materiale assorbente e biodegradabile, favorente i processi di scheletrizzazione;
- b) se la tumulazione delle salme non mineralizzate è in loculo areato o in loculo stagno ma senza presenza di parti molli, è sufficiente l'uso di un contenitore biodegradabile avente le caratteristiche di cui all'allegato 1.



**DECRETO DELEGATO 22 giugno 2010 n.114 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE N.35/2010 IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA**

**Art. 1**

Ai fini di cui all'articolo 2 della Legge n.35/2010, comma 11, lettera d), per "spoglie mortali" si intende "salme non mineralizzate": l'occupazione del loculo da parte di salma non mineralizzata può dar luogo ai rinnovi decennali della concessione in uso a tempo determinato di loculo individuale.

**Art. 2**

Le salme non mineralizzate destinate a tumulazione di cui all'articolo 4, comma 7, devono essere riposte così come previsto dall'Allegato 5 alla Legge n.35/2010, o se richiesto dagli aventi titolo possono anche essere cremate o inumate ove sussista adeguata disponibilità di fosse nello stesso cimitero o in altro cimitero della Repubblica.

**Art. 3**

La disposizione testamentaria di cui all'articolo 5 della Legge n.35/2010, comma 1, lettera a), contenente la volontà del defunto di essere cremato, deve essere prodotta all'Ufficiale di Stato Civile in copia conforme o per estratto rilasciato da un pubblico notaio.

L'Ufficiale di Stato Civile dispone la cremazione quando risulti l'accettazione della salma da parte dell'Ara crematoria prescelta e siano stati assunti i debiti accordi con la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri per il trasferimento fuori dal territorio della Repubblica.

Nel caso la richiesta di cremazione riguardi la salma di un cittadino non sammarinese, l'Ufficiale di Stato Civile deve acquisire la dichiarazione dell'Autorità competente dello Stato di appartenenza dal quale si evinca che la legislazione di tale paese consente la pratica della cremazione.

**Art. 4**

Qualora il Commissario della Legge, fuori dall'ipotesi di ricorso diretto da parte dell'Ufficiale di Stato Civile ai sensi del secondo comma dell'articolo 6 della Legge n.35/2010, sia chiamato a pronunciarsi sulla causa di morte, con il provvedimento che esclude espressamente la causa criminosa del decesso, rilascia il nulla osta al seppellimento ed all'eventuale cremazione.

**Art. 5**

I commi 1 e 3 dell'articolo 7 della Legge n.35/2010 sono modificati come segue:

"1. Presso l'Ufficio di Stato Civile possono essere raccolte le dichiarazioni rese in vita da coloro che desiderano ricorrere alla cremazione e indicare la destinazione delle proprie ceneri: l'Ufficiale di Stato Civile è tenuto a raccogliere le dichiarazioni in vita di coloro che rientrano nella previsione dell'articolo 2, comma 4, della Legge n.105/1988".

3. L'Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria – ricevuto l'atto o il certificato di morte di colui che in vita ha reso la dichiarazione, comunica a uno dei familiari più prossimi del defunto, risultante dagli atti dell'Ufficio, la volontà di cremazione espressa



dal de cuius, affinché il familiare provveda agli adempimenti necessari al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione come disposto dai commi 2 e 3 dell'articolo 6. Nel caso il familiare non provveda agli adempimenti entro un congruo termine, l'Ufficiale autorizza la tumulazione provvisoria della salma rimettendo al Commissario della Legge la decisione in merito."

#### **Art. 6**

L'istanza per l'affido familiare delle ceneri o per la dispersione previste dall'articolo 8 della Legge n.35/2010, mancando l'espressa volontà del defunto, deve essere sottoscritta da tutti i familiari aventi titolo e precisamente dal coniuge e dai figli del de cuius o mancando il coniuge dai figli e dagli ascendenti di primo grado o, in loro mancanza, da tutti i parenti nel grado più prossimo al defunto.

Qualora la dispersione delle ceneri sia stata richiesta nel territorio della Repubblica, l'Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria concede l'autorizzazione previo rilascio di nulla osta alla dispersione nel luogo prescelto da parte del Dirigente del Dipartimento di Sanità Pubblica.

Nel caso venga richiesta l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri o l'affido dell'urna per la conservazione/inumazione in luoghi privati fuori dal territorio della Repubblica, l'Ufficiale di Stato Civile concede l'autorizzazione previo rilascio di nulla osta da parte dell'Autorità competente del luogo in cui è richiesta la dispersione o la conservazione in luoghi privati.

#### **Art. 7**

La violazione degli obblighi di custodia dell'affidatario delle ceneri in luoghi privati e comunicazione di variazione del luogo di custodia o della persona affidataria di cui all'articolo 9 della Legge n.35/2010, dà luogo alla applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 di competenza del Commissario della Legge, su richiesta dell'Ufficiale di Stato Civile".

#### **Art. 8**

Il rimborso per le spese di cremazione previsto dall'articolo 12 della Legge n.35/2010, è dovuto anche in caso di cremazione di salma non mineralizzata.

Non è dovuto il rimborso per la cremazione di salma qualora la destinazione delle ceneri sia in luogo posto fuori dal territorio della Repubblica e per il decesso sia stato redatto dall'Ufficiale di Stato Civile l'atto di morte occasionale.

#### **Art 9**

Con riferimento alla definizione di "familiari del defunto" prevista nell'Allegato 1 alla Legge n.35/2010, il secondo grado di parentela si intende riferito sia ai parenti in linea retta che in linea collaterale.

#### **Art. 10**

La decadenza delle concessioni in uso di loculi ossari stipulate anteriormente all'entrata in vigore della Legge n.35/2010 verrà disciplinata con il decreto delegato di cui



all'articolo 18, commi 1 e 2 della legge succitata unitamente alla decadenza delle concessioni in uso di loculi cimiteriali.

### **Art. 11**

Fino all'entrata in vigore del decreto delegato di cui all'articolo 18 della Legge n.35/2010, il concessionario di loculi o loculi ossari acquisiti anteriormente all'entrata in vigore della legge citata, può richiedere di recedere dal contratto all'Eccellentissima Camera: spetta al concessionario l'equivalente di quanto previsto dalla tariffa vigente al momento della domanda.

L'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria può procedere in qualunque tempo alla permuta, senza conguaglio in denaro, di loculi cimiteriali per favorire il ricongiungimento familiare, compatibilmente con la disponibilità di loculi sul Cimitero interessato.

Il loculo oggetto di permuta da parte dell' Eccellentissima Camera è soggetto alla medesima durata del loculo del concessionario.

Fino all'adozione del Decreto Delegato sopra citato, la permuta di loculi cimiteriali dovrà espressamente contenere la presa d'atto del concessionario sulla durata della concessione a tempo determinato.



## **LEGGE 26 LUGLIO 2016 n.95 - NORME PER L'ACCERTAMENTO E LA CERTIFICAZIONE DI MORTE**

### **Art.1** *(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intende per:
- a) morte di un individuo: cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo;
  - b) constatazione di morte: attività di compilazione del certificato di morte ad opera di un medico  
che si esprime in merito alla probabile causa del decesso;
  - c) causa di morte (motivazione che ha causato il decesso): definita come naturale, non naturale o  
violenta, incerta;
  - d) medico necroscopo: medico che svolge la funzione di accertamento della morte, designato dal  
Direttore delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (I.S.S.);
  - e) accertamento di morte: attività del medico necroscopo che si svolge entro trenta ore dalla  
constatazione del decesso secondo i criteri descritti all'articolo 3.

### **Art.2** *(Modalità di decesso)*

1. Sono distinte tre modalità di decesso dell'individuo:
- a) lesioni fisiche incompatibili con la vita, come decapitazione o disintegrazione fisica;
  - b) arresto cardiaco persistente;
  - c) lesioni encefaliche in individui sottoposti a manovre rianimatorie.

### **Art.3** *(Criteri per l'accertamento di morte)*

1. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), la condizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si intende dimostrata quando un medico rileva per dodici minuti, dopo la fine di eventuali sforzi rianimatori, l'assenza di battito cardiaco, di polso periferico e di attività elettrica cardiaca all'elettrocardiogramma.
2. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), la condizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si intende dimostrata quando sussistono simultaneamente le condizioni clinicolaboratoristiche riportate nella tabella A e la conferma di almeno un esame strumentale tra quelli riportati nella tabella B.
3. La durata dell'osservazione di cui al comma 2 non può essere inferiore alle sei ore, fatto salvo quanto previsto dal comma 1.
4. La verifica delle condizioni di cui al comma 2 deve essere ripetuta secondo i tempi stabiliti nella tabella C.

### **Art.4** *(Obblighi dei sanitari)*



1. Nei casi di cui all'articolo 2 comma 1, lettere a) e b), la constatazione della morte spetta al medico curante o di continuità assistenziale o al medico di reparto ospedaliero, mentre l'accertamento spetta al medico necroscopo.
2. Nei casi di cui all'articolo 2 comma 1, lettera c), la constatazione della morte spetta al medico rianimatore, mentre l'accertamento è svolto da un collegio medico ai sensi dell'articolo 5.
3. Il medico che sospetta il realizzarsi, in un paziente, delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), deve darne comunicazione al Direttore delle Attività Sanitarie e Socio Sanitarie dell'I.S.S..
4. Il Direttore delle Attività Sanitarie e Socio Sanitarie dell'I.S.S. convoca il collegio medico per l'accertamento di morte di cui all'articolo 5.
5. Al medico che constata la morte e al medico curante spetta la compilazione del certificato di morte secondo il modello che sarà adottato con decreto delegato.

#### **Art.5**

*(Collegio medico per l'accertamento di morte)*

1. Il collegio medico per l'accertamento di morte è costituito da un medico specialista in anestesia e rianimazione, un medico specialista in neurologia e un medico di direzione sanitaria o medico con altra specialità, designato dal Direttore delle Attività Sanitarie e Socio Sanitarie al momento della convocazione.
2. Il medico curante di cui all'articolo 4, comma 1, non può fare parte del collegio medico di cui al comma 1.
3. La composizione del collegio medico di cui al comma 1 deve restare invariata per tutto il periodo dell'accertamento.
4. Il collegio medico di cui al comma 1 verifica la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, sceglie l'esame strumentale più idoneo e ne valuta la corretta esecuzione.
5. I componenti del collegio medico annotano tutte le fasi dell'accertamento nella cartella clinica e dispongono la videoregistrazione dell'esame clinico/strumentale di accertamento.
6. In caso di non unanimità di valutazione o decisione dei componenti del collegio medico l'accertamento deve essere interrotto e ripetuto successivamente.

#### **Art.6**

*(Riscontro diagnostico)*

1. E' facoltà del medico che ha constatato la morte, del medico curante, del medico necroscopo, del Direttore del Dipartimento Ospedaliero dell'I.S.S., del Direttore delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie dell'I.S.S., richiedere il riscontro diagnostico nei casi in cui non sia possibile identificare con presumibile certezza la causa di morte o per motivi di sanità pubblica.

#### **Art.7**

*(Esclusioni)*



1. I criteri di accertamento di cui all'articolo 3, comma 1, non si applicano agli individui di età inferiore ai dodici mesi e alle donne in stato di gravidanza.

**Art.8**  
*(Sanzioni)*

1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 4 da parte dei sanitari, fatta salva l'eventuale concorrente applicazione delle norme penali, è sanzionata ai sensi delle vigenti norme di disciplina.

**Art.9**  
*(Norme finali)*

1. I criteri di accertamento della morte di cui all'articolo 3 e le tabelle allegate alla presente legge potranno essere aggiornati con decreto delegato.
2. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

**Art.10**  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.



*Tabella A allegata alla Legge 26 luglio 2016 n.95*

Tabella A: criteri clinico laboratoristici di morte per lesioni encefaliche
Diagnosi certa dell'eziologia del danno cerebrale (vascolare, traumatico, post-anossico, tumorale)
Assenza di vigilanza e coscienza dell'individuo
Assenza del riflesso pupillare
Assenza del riflesso corneale
Assenza di risposta alla stimolazione dolorosa nel territorio del nervo trigemino
Assenza di risposta motoria dei territori innervati dal nervo facciale allo stimolo doloroso
Assenza di riflesso oculo-vestibolare
Assenza del riflesso faringeo
Assenza del riflesso carenale
Assenza di attività respiratoria spontanea dopo aver raggiunto una $pCO_2 > 60$ mmHg ed un $pH < 7,4$
Assenza di ipotermia grave (temperatura centrale inferiore a $34^{\circ}C$ )
Assenza di significativa interferenza di farmaci depressori il sistema nervoso centrale
Assenza di significativa interferenza di farmaci miorellassanti
Assenza di significativa interferenza di disordini elettrolitici, metabolici, ormonali
Assenza di significativa instabilità emodinamica
Assenza di significativa ipossiemia



*Tabella B allegata alla Legge 26 luglio 2016 n.95*

Tabella B: esami strumentali per l'accertamento di morte per lesioni encefaliche
Elettroencefalogramma dimostrante l'assenza di attività elettrica di origine cerebrale
Tomografia computerizzata dell'encefalo con iniezione di mezzo di contrasto (angio TC) dimostrante l'assenza di flusso ematico encefalico



Tabella C allegata alla Legge 26 luglio 2016 n.95

Tabella C : ripetizione degli esami clinici, laboratoristici e strumentali	
Riflessi nervosi, ipossiemia, instabilità emodinamica, ipotermia	All'inizio e alla fine del periodo di osservazione
Test di apnea	All'inizio e alla fine del periodo di osservazione
Assenza di significativa interferenza di farmaci depressori il sistema nervoso centrale	All'inizio e alla fine del periodo di osservazione
Assenza di significativa interferenza di farmaci miorilassanti	All'inizio e alla fine del periodo di osservazione
Elettroencefalogramma	All'inizio e alla fine del periodo di osservazione Ogni registrazione deve durare almeno trenta minuti
Angio TC	L'assenza di flusso ematico cerebrale deve essere documentata una sola volta
Diselettrolitismi	Valide al fine dell'accertamento le determinazioni eseguite nelle ventiquattro ore precedenti
Disordini metabolici	Valide al fine dell'accertamento le determinazioni eseguite nelle quarantotto ore precedenti



## **LEGGE 24 SETTEMBRE 2020 n.160**

### **DELLE SEPOLTURE SPECIALI DI RELIGIOSI E RELIGIOSE**

(MODIFICA AL TITOLO III – CAPO I DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DEL 15 MARZO 1910)

#### **Art.1**

*(Della sepoltura dei religiosi e delle religiose)*

1. A parziale deroga delle disposizioni di cui alla Legge 15 marzo 1910 “Regolamento di Polizia Mortuaria” ed in particolare di quelle di cui al Titolo III – Capo I, i religiosi e le religiose che hanno prestato per almeno dieci anni attività nel territorio della Repubblica di San Marino possono essere sepolti in cappelle laterali o in cripte presenti nelle chiese e luoghi di culto della Repubblica, ovvero in terreni attigui a chiese e luoghi di culto, ove gli stessi hanno prestato la loro attività.
2. Alle superiori sepolture si applicano tutte le prescrizioni riguardanti i manufatti destinati a raccogliere le salme nonché le prescrizioni dettate per le aree e fosse destinate all’inumazione previste dalla Legge 4 febbraio 2010 n.35 e successive modifiche.

#### **Art.2**

*(Condizioni e procedure di applicazione)*

1. Le prescrizioni di cui all’articolo 1 si applicano, in mancanza di diverse disposizioni testamentarie o qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, previa autorizzazione del parente più prossimo e in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza degli stessi, mancando la quale l’Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria procede a dare sepoltura secondo le ordinarie disposizioni di polizia mortuaria.
2. Per avviare l’iter procedurale, il legale rappresentante dell’Ente religioso deve presentare apposita richiesta presso l’Ufficio di Stato Civile a cui deve essere allegata la sottoscrizione da parte di almeno cento cittadini sammarinesi o residenti in Repubblica.
3. Qualora il luogo individuato per la sepoltura sia di proprietà dell’Eccellentissima Camera il Congresso di Stato dovrà emanare apposita delibera autorizzativa.
4. Il Dirigente la Polizia Mortuaria – Ufficiale di Stato Civile rilascia il permesso di sepoltura a seguito di richiesta e ottenimento dei nulla osta emessi dal Dipartimento di Prevenzione ISS per le prescrizioni igienico-sanitarie e dall’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici per quanto attiene alle caratteristiche di idoneità del terreno e dell’area e l’assenza di vincoli urbanistici, architettonici o paesaggistici.

#### **Art.3**

*(Tutela del diritto alla libertà di culto)*

1. In conformità con quanto previsto dalla Legge 8 luglio 1974 n.59 “Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese”, la presente legge si applica anche alla sepoltura per ministri di culto diverso da quello cattolico.

#### **Art.4**



*(Entrata in vigore e ambito di applicazione)*

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione e si applica anche ai religiosi e alle religiose già deceduti a condizione che non vi siano prescrizioni igienico-sanitarie che ne impediscono l'esumazione/estumulazione anche straordinaria e il successivo trasferimento/traslazione nel luogo prescelto per la sepoltura speciale di cui alla presente legge.
2. Con successivo decreto delegato sono disciplinati gli aspetti applicativi della presente legge, le eventuali prescrizioni di polizia mortuaria e l'adeguamento della normativa urbanistica.



## **DECRETO DELEGATO 30 settembre 2021 n.171**

### **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SEPOLTURE SPECIALI DI RELIGIOSI E RELIGIOSE**

#### **Art. 1**

*(Finalità)*

1. Il presente decreto delegato disciplina gli aspetti applicativi della Legge 24 settembre 2020 n.160, le prescrizioni di polizia mortuaria, di edilizia e di urbanistica relativi alle sepolture speciali di religiosi e religiose.

#### **Art. 2**

*(Disposizioni generali)*

1. L'inumazione e le tumulazioni in aree esterne, le tumulazioni in loculi o spazi già esistenti e in loculi nuovi sono subordinate all'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria ai sensi dell'articolo 2 della Legge n.160/2020. Per l'avvio dell'iter di cui all'articolo 2, comma 2, della summenzionata legge, il legale rappresentante dell'Ente religioso deve altresì allegare alla richiesta il nulla osta della proprietà del luogo di sepoltura.

2. Per sepolture in Zona A "zone omogenee di carattere storico ambientale" di cui all'articolo 33 della Legge n.7/1992 nonché sugli immobili, complessi, organismi e manufatti di valore monumentale inseriti nell'elenco di cui alla Legge 28 ottobre 2005 n.147, il Dirigente la Polizia Mortuaria - Ufficiale di Stato Civile rilascia il permesso di sepoltura a seguito di richiesta e ottenimento dell'autorizzazione della Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti d'Antichità e d'Arte, ad integrazione dei nulla osta previsti dall'articolo 2, comma 4, della Legge n. 160/2020.

3. Nei casi in cui l'inumazione o la tumulazione avvenga in aree esterne ai luoghi di culto, l'autorizzazione del Dirigente la Polizia Mortuaria - Ufficiale di Stato Civile è altresì subordinata ai pareri favorevoli del Servizio di Protezione Civile, dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole e del Comitato Tecnico Scientifico di cui alla Legge 16 novembre 1995 n. 126 e successive modifiche.

4. Le eventuali opere edili necessarie alla tumulazione in loculi nuovi e all'inumazione sono soggette ai requisiti dimensionali e materici di cui all'Allegato 3 della Legge 4 febbraio 2010 n.35.

5. Nei casi in cui la tumulazione avvenga in loculi o spazi già esistenti non è richiesto il rispetto dei requisiti di cui al comma 4.

6. La costruzione, la ristrutturazione o la trasformazione di loculi o manufatti esistenti sono soggette al rilascio preventivo del titolo abilitativo ai sensi del Capo III, Sezione I della Legge 14 dicembre 2017 n.140. Nel periodo necessario al perfezionamento di tale autorizzazione, il feretro è tumulato in sepoltura provvisoria.

7. La tumulazione provvisoria di cui al comma 6, ossia la tumulazione temporanea di una salma in un loculo non di proprietà in attesa della sua traslazione, avviene alle stesse condizioni previste dalla Legge per la tumulazione definitiva. Non è consentita l'inumazione provvisoria.

8. Nell'ambito di cui al presente decreto delegato può essere eseguito, tra tumulazioni ed inumazioni, interne ed esterne, il numero massimo di tre salme nella medesima area.

#### **Art. 3**



*(Sepoltura in area esterna)*

1. La tumulazione e l'inumazione in area esterna sono consentite previo l'ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri di cui all'articolo 2 e secondo le prescrizioni del presente articolo.
2. Le sepolture devono essere realizzate nell'ambito delle pertinenze esterne del luogo di culto, entro 30 metri dai muri perimetrali dell'edificio principale sede del luogo di culto.
3. Le aree di cui al comma 2:
  - a) devono essere recintate;
  - b) non devono essere in corrispondenza delle falde acquifere.

**Art. 4**

*(Particolari disposizioni urbanistiche ed edilizie)*

1. L'intervento di cui all'articolo 3 non costituisce variante di Piano Particolareggiato.
2. Nei casi di realizzazione di un manufatto la cui superficie sia inferiore a 25 mq, lo stesso non è soggetto alla Valutazione d'Impatto Ambientale di cui al Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 e successive modifiche.
3. È fatto divieto di eseguire sepolture nelle aree definite beni geologico-paesistici, riserve naturali e riserve naturali integrali ai sensi della Legge 126/1995 e successive modifiche.

**Art. 5**

*(Registro delle sepolture)*

1. In capo agli Enti Religiosi è previsto l'obbligo di tenuta di un apposito Registro dei religiosi e delle religiose autorizzate dal Dirigente la Polizia Mortuaria - Ufficiale dello Stato Civile ai sensi della Legge n. 160/2020. Analogo Registro deve essere conservato anche presso l'Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali.



**LEGGE 23 DICEMBRE 2020 n.223**

BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 E BILANCI PLURIENNALI 2021/2023

**Art. 77**

*(Interventi sulla spesa corrente e sulla spesa del personale pubblico e delle società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato)*

*omissis*

5. Il rimborso per le spese di cremazione di cui all'articolo 12, comma 1 della Legge 4 febbraio 2010 n.35 è disposto nella misura di euro 500,00 a partire dalle istanze depositate dal 1° febbraio 2021.